

SMALL BUSINESS

CATTOLICA&IMPRESA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

**Le presenti Condizioni di Assicurazione
MOD. CI SMALL BUS 2 - ED. 27/04/2017
sono parte integrante del Set Informativo**

unitamente ai documenti informativi precontrattuali:

- **DIP Danni MOD. CI SMALL BUS DIP - ed. 01/10/2018**
- **DIP aggiuntivo Danni MOD. CI SMALL BUS DIP AGG - ed. 30/06/2020**



DEFINIZIONI GENERALI - GLOSSARIO

(non valide per la sezione Cyber Risk)

Assicurato

Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Contratto di assicurazione.

Attività dichiarata

Attività artigianale/industriale e/o di servizi svolta dall'Assicurato e/o dal locatario e dichiarata nella scheda di polizza, comprese le attività di carattere complementare, sussidiario ed accessorio ad essa pertinenti purché non di esclusiva vendita o commercializzazione di prodotti.

Azienda

Azienda presso la quale viene svolta l'attività dichiarata.

Contraente

Soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio e/o di altri e paga il premio.

Danno

Determinato in base alle condizioni di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

Franchigia

Parte di danno, espresso in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato

Indennizzo

La somma che la Società è tenuta a corrispondere in caso di danno.

Partita

Insieme di cose assicurate con un'unica somma.

Polizza

Documento che prova l'esistenza dell'assicurazione.

Premio

Somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.

Primo rischio assoluto

Forma di assicurazione che non prevede l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

Parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Società

Impresa assicuratrice

Valore a nuovo

Per valore a nuovo si intende:

- per il fabbricato la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato Assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il macchinario, l'attrezzature e l'arredamento il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

- per le merci finite o in lavorazione il prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione sostenute in relazione allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; se tale valore risulti superiore al prezzo di mercato si considera quest'ultimo.

Valore allo stato d'uso

Per valore allo stato d'uso si intende il valore a nuovo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni circostanza concomitante; tale deprezzamento non viene applicato alle merci.

Valore intero

Forma di assicurazione che, in caso di sinistro, prevede l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile se le somme assicurate alle singole partite non corrispondono all'effettivo valore delle cose assicurate.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.1 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite. Il premio o la rata di premio devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società.

La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto, sempre che siano stati pagati il premio o la prima rata di premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, secondo quanto previsto dall'Art. 1901 del Codice Civile.

Art.2 Proroga del contratto

In mancanza di disdetta esercitata dalle parti mediante raccomandata A.R. inviata almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale, salvo diversa pattuizione, il contratto si intende tacitamente prorogato per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito per la durata di un anno, salvo che il contratto sia stato stipulato per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto

Se il contratto è stato stipulato per una durata poliennale ed è stato pertanto applicato lo sconto come previsto dall'Art. 1899 del Codice Civile, le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. inviata almeno 60 giorni prima della:

- scadenza naturale del contratto, se di durata inferiore o uguale a cinque anni (più eventuale rateo);
- scadenza annuale, se di durata superiore a cinque anni (più eventuale rateo), e purché siano state pagate almeno cinque annualità di premio, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato.

Art.3 Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art.4 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'Art.1898 del Codice Civile.

Art.5 Diminuzione del rischio

In caso di diminuzione del rischio la Società ridurrà il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art.1897 del Codice Civile con rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto.

Art.6 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni del contratto devono essere provate per iscritto.

Art.7 Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto.

L'omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all'indennizzo.

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli Artt. 1910 e 1913 del Codice Civile ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso da tale conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Art.8 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e sino al 60° giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dal presente contratto con preavviso di 30 giorni da comunicarsi con lettera raccomandata A.R.. In caso di recesso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

Art.9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.10 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non vi è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.11 Foro competente

Foro competente a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Art.12 Ispezione alle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente e/o Assicurato ha obbligo di fornire le indicazioni e le informazioni richieste.

SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI MATERIALI E DIRETTI

DEFINIZIONI - GLOSSARIO

(ad integrazione delle definizioni valide per l'assicurazione in generale)

Abitazione

Locali di proprietà o in uso all'Assicurato, costituenti porzione di fabbricato contigua e/o comunicante e/o soprastante i locali nei quali viene esercitata l'attività dichiarata, oppure costituenti fabbricato a sé stante purché ubicato nell'area di pertinenza dell'azienda.

Allagamento

Eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla raccolta dovuto ad eventi accidentali o a seguito di eventi naturali, non conseguenti ad esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Sistemi elettronici di elaborazione, trasmissione, ricezione di dati con le relative unità periferiche ed i relativi impianti ed apparecchiature elettriche ed elettroniche, quali ad esempio stampanti, computer, fotocopiatrici, impianti citofonici e telefonici, impianti di allarme e di rilevazione, fax, macchine elettroniche per scrivere e per calcolare, terminali elettronici per registrazioni o transazioni su conto corrente bancario, bilance elettroniche e registratori di cassa; elaboratori ed impianti di automazione e/o di processi industriali, anche non al servizio di singole macchine ed impianti, e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, impianti di controllo dei materiali, impianti ed apparecchi per la preparazione di cliché e matrici, il tutto anche ad impiego mobile purché nei locali o nell'ambito dell'azienda assicurata, **purché nei locali o nell'ambito dell'azienda. Sono sempre esclusi telefoni cellulari e smartphone.**

Arredamento domestico

Complesso mobiliare per l'arredamento dell'abitazione, oggetti di vestiario e indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici, nonché quant'altro di uso domestico e/o personale e/o inerente l'abitazione dell'Assicurato. **Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di cose particolari, oggetti pregiati, raccolte e collezioni, valori e preziosi.**

Contenuto

Insieme di macchinari, attrezzature, arredamento e merci, il tutto ovunque, secondo naturale destinazione, all'interno del recinto dell'azienda, anche se all'aperto e/o su mezzi di trasporto.

Cose particolari

Disegni, modelli, cliché, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili, registri, stampati, archivi, documenti, pellicole, film e microfilm, fotocolor e simili, schede, dischi, nastri e supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici anche di processo. Se le cose particolari costituiscono i prodotti dell'attività assicurata, vengono considerate merci.

Esplosivi

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'Art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricati

Tutte le costruzioni edili adibite all'esercizio della attività assicurata, nonché impianti idrici, igienico sanitari e fognari, fissi ed infissi, facciate strutturali, opere di fondazione od interrato e tutte le parti ed opere murarie che non siano naturale

completamento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli, gallerie e passaggi di comunicazione tra i vari fabbricati, incluse tutte le pertinenze quali strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote relative a fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà.

Fenomeno elettrico

Per fenomeno elettrico si intende:

- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti;
- sovratensione: repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Fissi e Infissi

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, rispetto alle quali hanno funzione di finitura e di protezione

Fragili

Lastre, serramenti in materia plastica, serramenti in vetro, facciate strutturali, vetrate e lucernari in genere; insegne, lastre di fibrocemento od altri conglomerati artificiali, manufatti di materia plastica; pannelli solari termici o fotovoltaici.

Impianti tecnici al servizio del fabbricato

Tutti gli impianti elettrici, termici e di condizionamento; scale mobili, ascensori e montacarichi; antenne, reti telematiche, impianti solari termici e fotovoltaici di potenza massima pari a 250 kWp, altri impianti e installazioni al servizio del Fabbricato nonché eventuali impianti domotici considerati immobili per natura e destinazione.

Implosione

Repentino cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Incendio

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi o propagarsi.

Incombustibili

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Infiammabili

Sostanze e prodotti, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35°C, non classificabili come materiali esplosivi che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D. M. 17 Dicembre 1977 - allegato V e successive modifiche ed integrazioni.

Inondazione ed alluvione

Esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

Lastre

Manufatti di cristallo, mezzo cristallo, specchio o vetro stratificato e non, altri materiali trasparenti plastici, piani e curvi, integri e senza difetti, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, stabilmente collocati in posizione verticale od orizzontale su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole o simili, comprese iscrizioni, lavorazioni e decorazioni, ma esclusi i telai e le cornici, facenti parte di fabbricati o arredi e mobili in essi contenuti. Sono esclusi lucernari ed insegne.

Macchinari, attrezzature ed arredamento

Macchine, apparecchi ed impianti, compresi i basamenti e tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale completamento, apparecchiature elettriche ed elettroniche, compresi gli impianti domotici collegati per azionamento e manovra di altri impianti, attrezzi, utensili, ricambi, condutture, tubazioni, cisterne, silos, serbatoi, vasche; impianti per operazioni di peso e di misura, impianti di comunicazione e di estinzione, nonché impianti e mezzi di sollevamento (compresi quelli iscritti al P.R.A. ed esclusi gli ascensori, i montacarichi e le scale mobili); distributori automatici di merci, cibi e bevande, indumenti di lavoro, beni ed effetti personali dei prestatori di lavoro; insegne e antenne, mobilio, arredi, indumenti, scaffalature, banchi, cancelleria, dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza agli uffici, laboratori, dipendenze aziendali anche per attività ricreative, servizi generali, depositi, magazzini e quant'altro relativo alla gestione e conduzione dell'azienda. Quanto sopra si intende ovunque posto anche se all'aperto e/o su mezzi di trasporto, secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda. Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di merci, merci speciali, fabbricati, cose particolari, raccolte e collezioni, oggetti pregiati, preziosi e valori.

Merci

Le materie prime, i materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti dell'industria, i semilavorati e i prodotti finiti, le scorte e i materiali di consumo, gli imballaggi, i supporti, gli scarti e i ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali, i preziosi ed i metalli preziosi per uso industriale o attinenti ai processi di lavorazione, i lubrificanti, i combustibili, le sostanze e prodotti infiammabili, le merci speciali, esclusi gli esplosivi; il tutto ovunque nell'ambito dell'azienda, anche su mezzi di trasporto.

Si intendono compresi nella definizione di merci i natanti, le imbarcazioni e i veicoli iscritti al P.R.A. o ad altri registri esteri, se a lui in consegna o custodia per lavori di manutenzione, riparazione, vendita (questi ultimi anche se di proprietà dell'Assicurato) o in semplice custodia nel caso di autorimesse. Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di cose particolari, raccolte e collezioni, oggetti pregiati, preziosi e valori.

Merci speciali

Celluloide grezza ed oggetti di celluloide, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggio combustibili, eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci.

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

Oggetti pregiati

Se di valore singolo superiore a 15.000 € quadri, dipinti, affreschi, mosaici, tappeti, arazzi, statue e simili oggetti d'arte; mobili di antiquariato, pergamene, archivi e documenti storici; raccolte e collezioni in genere.

Prestatori di lavoro

Le persone fisiche che svolgono, anche per periodi inferiori all'anno, l'Attività dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle normative vigenti al momento del Sinistro inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non si intendono compresi nella presente definizione i professionisti, i subappaltatori ed i loro dipendenti.

Preziosi

Oggetti d'argento, d'oro e di platino, pietre preziose, perle naturali e di coltura, salvo quanto costituisce componente di macchinario o attrezzatura.

Raccolte e collezioni

Raccolta di oggetti congeneri, condotta con criteri prestabiliti, basati sul valore storico, artistico, scientifico o sul pregio intrinseco, oppure soltanto per curiosità o come hobby.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

Sinistro

Verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Terremoto

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Terrorismo e sabotaggio

Atti che possono includere anche l'uso della forza, della violenza e/o della minaccia dell'uso della forza e della violenza, compiuti da qualsiasi persona o gruppi di persone che agiscano da sole o per conto o in connessione con organizzazioni o governi per propositi politici, religiosi, ideologici o etnici o per ragioni che includano l'intenzione di influenzare il governo o di terrorizzare la popolazione o parte di essa.

Valori

Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, biglietti per mezzi di trasporto, buoni pasto e simili, schede telefoniche e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI MATERIALI E DIRETTI NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art.IN1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati ai beni indicati sulla scheda di polizza, anche se di proprietà di terzi, che si trovano nell'ambito delle ubicazioni indicate nella scheda di polizza, in conseguenza di:

- 1) incendio;
- 2) fulmine;
- 3) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, **salvo quelli che ad insaputa del Contraente e/o dell'Assicurato siano presenti in locali adiacenti a quelli assicurati;**
anche se determinati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato e/o dai Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

Art.IN2 Estensioni di garanzia

La Società indennizza inoltre:

- a) i danni materiali e diretti causati da:
 - 1) sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, **purché provocati dagli eventi previsti ai precedenti punti che abbiano colpito le cose assicurate o beni posti nell'ambito di 20 metri dalle cose assicurate;**
 - 2) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione del calore facenti parte degli enti medesimi, **purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriate canne fumarie;**
 - 3) caduta di meteoriti, satelliti, aeromobili e loro parti o cose trasportate;
 - 4) onda sonica determinata da aeromobili, velivoli spaziali o cose da questi trasportate;
 - 5) urto di veicoli in transito sulla pubblica via, o ad essa equiparata, non appartenenti al Contraente e/o Assicurato né al suo servizio;
 - 6) caduta di ascensori o montacarichi a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti agli impianti;
 - 7) rottura degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti le cose medesime, **escluse le grondaie e i pluviali, derivante dal gelo, ma sono esclusi quelli avvenuti oltre 48 ore dalla sospensione della attività lavorativa e/o dalla produzione, distribuzione di energia elettrica, termica. Tale periodo si intende elevato a 96 ore in caso di festività. Sono inoltre esclusi i danni alle pavimentazioni.**
- b) senza l'applicazione del disposto di cui all'Art.SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" e dell'Art.1907 del Codice Civile, i danni materiali e diretti in conseguenza di sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione di polizza subiti da:
 - 1) macchinari, arredamento, attrezzature, merci in deposito e/o lavorazione e/o riparazione, presso terzi, incluse esposizioni, fiere e mostre purché in fabbricati posti entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano o nell'ambito della U.E. come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell'Assicurato, e fino ad un importo pari al 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo complessivo di 50.000 € per sinistro ed annualità assicurativa, previa l'applicazione di scoperto / franchigia variabile in funzione della garanzia coinvolta. **Sono esclusi i danni causati da sovraccarico neve, terremoto, inondazione e alluvione, allagamento, ancorché siano richiamate le suddette garanzie aggiuntive;**
 - 2) cose particolari sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo complessivo di 20.000 €. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite. **Se tale riparazione o ricostruzione non avviene entro il termine massimo di 12 mesi dal sinistro, la Società indennizza il solo valore allo stato d'uso delle cose, calcolato tenendo conto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla funzionalità e ad ogni altra circostanza concomitante, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione od artistico o scientifico.**
 - 3) raccolte e collezioni, valori, preziosi e oggetti pregiati sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo complessivo di 20.000 € con i sottolimiti di 5.000 € cumulativamente per valori e preziosi, di 15.000 € per raccolte e collezioni e di 15.000 € per singolo oggetto pregiato. La Società indennizza il solo valore allo stato d'uso delle cose, calcolato tenendo conto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di

vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla funzionalità e ad ogni altra circostanza concomitante, **escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione od artistico o scientifico.**

- c) fermo il disposto di cui all'Art.SP10 "Limite d'indennizzo", senza l'applicazione del disposto di cui all'Art.SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" e dell'Art.1907 del Codice Civile, le spese sostenute, in conseguenza di sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione di polizza, per:
- 1) demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro, **esclusi comunque quelli radioattivi** disciplinati dal D.P.R. n° 230/95 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro fino alla concorrenza di un importo pari al 10% del danno liquidato a termini di polizza
 - 2) rimuovere, trasportare e ricollocare, comprese quelle di smontaggio e montaggio, merci e macchinari assicurati non danneggiati o parzialmente danneggiati nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per la riparazione dei fabbricati e dei macchinari danneggiati, il tutto fino alla concorrenza di un importo pari a 25.000 €;
 - 3) gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito;
 - 4) gli oneri che l'Assicurato dovesse versare a Enti e/o Autorità pubblici per la ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro, escluse multe, ammende e sanzioni amministrative, fino alla concorrenza del 5% del danno liquidato con il massimo di 50.000 €;
 - 5) l'onorario di progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.

Sono parificati ai danni materiali e diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle autorità, da terzi e dal Contraente e/o dall'Assicurato allo scopo di impedire od arrestare il sinistro.

Art.IN3 Beni esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) cose particolari, raccolte e collezioni, oggetti pregiati, valori e preziosi - esclusi quelli per uso industriale -, salvo quanto diversamente specificato nel precedente articolo;
- b) fabbricati, macchinari, attrezzature ed arredamento in uso all'Assicurato, rientranti in contratti di leasing qualora siano già coperti da apposita assicurazione, salvo si tratti di contratti con assicurazione del debito residuo nel qual caso la presente esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati;
- c) merci caricate su mezzi di trasporto di terzi se assicurate con specifica polizza;
- d) aeromobili, imbarcazioni e natanti, veicoli a motore e/o altri mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. o ad altri registri esteri, salvo quanto indicato nella definizione di merci;
- e) terreno, alberi, piante, prati, coltivazioni, raccolti e animali vivi in genere;
- f) impianti solari termici o fotovoltaici già assicurati con polizza specifica o di potenza superiore a 250 kWp;
- g) linee di distribuzione e trasmissione aeree al di fuori delle ubicazioni del rischio.
- h) apparecchiature elettriche ed elettroniche se assicurate con altra polizza;

Art.IN4 Esclusioni

Sono esclusi i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi:

- a) verificatisi in occasione di:
 - 1) atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
 - 2) esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
- b) causati da:
 - 1) atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
 - 2) dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
 - 3) mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, allagamento;
 - 4) terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni e alluvioni
 - 5) bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine
 - 6) inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo; contaminazione da sostanze radioattive;

- 7) **perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;**
- c) **di smarrimento o di Furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;**
- d) **di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;**
- e) **subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione.**

Art.IN5 Caratteristiche costruttive dei fabbricati

La tipologia dei fabbricati assicurati è indicata sulla scheda di polizza e l'assicurazione è operante a condizione che:

- se indicato "Tipo 1" le strutture portanti verticali, le pareti esterne e le coperture del tetto siano in materiali incombustibili con strutture portanti del tetto e dei solai comunque costruite;
- se indicato "Tipo 2" le strutture portanti verticali, le pareti esterne e le coperture del tetto siano in materiali incombustibili con strutture portanti del tetto e dei solai in cemento armato e laterizi;

Art.IN6 Tolleranze

I. Attività esercitata

Sono assicurate, se non esplicitamente escluse:

- a) le operazioni di confezionamento, imballaggio, falegnameria, verniciatura, officina meccanica, purché complementari e accessorie all'attività principale;
- b) le attività secondarie, anche diverse da quella assicurata, svolte su una superficie coperta non superiore al 20% della superficie totale del/dei fabbricato/i, posti nell'ubicazione indicata nella scheda di polizza.

II. Caratteristiche dei fabbricati

Non hanno influenza nella valutazione del rischio e sono pertanto tollerati:

- a) i sopralchi e le porzioni di fabbricato la cui area non supera il 20% dell'area coperta del fabbricato stesso;
- b) i materiali impiegati nelle porzioni delle pareti esterne e della copertura del tetto, quando la loro superficie complessiva non supera il 20% della rispettiva superficie delle pareti e della copertura del tetto;
- c) i materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti, applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura del tetto, costruite in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
- d) i materiali impiegati nelle pavimentazioni e nelle pareti interne o loro coibentazioni, **salvo quelli espansi combustibili non rivestiti da materiali incombustibili;**
- e) i materiali impiegati per la coibentazione di celle frigorifere, purché rivestiti da ogni lato da materiali incombustibili.

III. Materiali esplosivi, materiali infiammabili e merci speciali

L'esistenza di esplosivi, di infiammabili e di merci speciali influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata in polizza.

Sono tolleranti, senza necessità di esplicita dichiarazione anche se utilizzati nei processi produttivi, l'esistenza di:

- 1 kg. di esplosivi;
- 500 kg. di infiammabili;
- 500 kg. di merci speciali.

Non rientrano nella determinazione dei quantitativi sopra citati gli Infiammabili e i carburanti posti in serbatoi interrati, nonché i carburanti posti all'interno dei serbatoi di veicoli.

Art.IN7 Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza - Art.3 Dichiarazioni inesatte e reticenti -, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute senza dolo e colpa grave.

Resta fermo in tali casi il diritto della Società di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dall'inizio del contratto o, se successiva, dal momento in cui la circostanza si sia verificata.

Art.IN8 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art.1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art.2359 del Codice Civile, nonché l'amministratore e il legale rappresentante delle Società medesime;

- i clienti ed i fornitori abituali di merci e servizi relativi all'attività dell'Assicurato;
purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art.IN9 Limiti di indennizzo, scoperti, franchigie

L'assicurazione è prestata con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nella scheda di polizza.

PARTITE/GARANZIE COMPLEMENTARI

Si intendono operanti le seguenti estensioni di garanzia selezionate da un elenco su richiesta del contraente nei limiti, con gli scoperti e con le franchigie indicati sulla scheda di polizza.

IN-A Rischio locativo

La Società, nei soli casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Artt.1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde secondo le Condizioni Generali di Assicurazione dei danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione, scoppio ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, **ferma l'applicazione della regola proporzionale nei termini tutti previsti dall'Art.SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale"**.

IN-B Abitazione e arredamento domestico

Le definizioni di fabbricato e di contenuto si intendono integrate rispettivamente dalle definizioni di abitazione e arredamento domestico qualora queste ultime siano state richiamate in corrispondenza delle partite fabbricato e contenuto

IN-D Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni materiali e diretti cagionati a terzi per sinistro indennizzabile a termini di polizza relativamente alle garanzie previste dalla presente sezione.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino a concorrenza del 10% del massimale Assicurato.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria dell'acqua e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- c) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente od affine se con lui convivente;
- d) quando l'Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, gli amministratori, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a);
- e) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate, collegate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori, i legali rappresentanti delle Società medesime e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).

L'Assicurato deve subito informare la Società di procedure civili o penali promosse contro di lui fornendo i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato.

Quanto alle spese giudiziali si applica il disposto dell'Art. 1917 del Codice Civile.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art.SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

IN-G Indennità aggiuntiva

In caso di sinistro l'indennizzo, calcolato per le partite fabbricati e contenuto, sarà maggiorato, a titolo di indennizzo per interruzione, sospensione od intralcio dell'attività, della percentuale indicata nella scheda di polizza.

GARANZIE AGGIUNTIVE

I-3 ATTI VANDALICI O DOLOSI

A parziale deroga dell'Art.IN4 "Esclusioni" lettera a. punto 1) e lettera b. punto 1) la Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione, atti dolosi, **compresi quelli vandalici ed esclusi quelli di terrorismo e di sabotaggio.**

La Società risponde anche dei danni materiali e diretti alle cose assicurate avvenuti in corso di occupazione non militare delle ubicazioni assicurate **con la precisazione che, qualora la durata dell'occupazione sia superiore a 5 giorni consecutivi, l'assicurazione è limitata ai danni di incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi.**

La Società non risponde dei danni:

- a) di furto, rapina, estorsione e saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici;
- c) di interruzione di processi di lavoro, mancata od anormale produzione di energia, alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, difetti od omissioni di controlli o manovre;
- d) di imbrattamento dei muri esterni del fabbricato;
- e) di confisca, sequestro, requisizioni degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto;
- f) di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti.

I-6 EVENTI ATMOSFERICI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragano, bufera, tempesta, ciclone, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, pioggia e neve compresi i danni ad installazioni esterne, quali cancelli, muri di cinta, recinzioni, ciminiera, camini.

La Società non risponde dei danni:

- I. verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- II. causati da:
 - a. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - b. mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - c. formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - d. gelo, sovraccarico di neve;
 - e. smottamento, cedimento o franamento del terreno;
 - f. infiltrazione, umidità, stillicidio
 anche se verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
- III. subiti da:
 - a) alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
 - b) gru, cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne;
 - c) merci, macchinari, attrezzature ed arredamento non fissi per uso e destinazione se posti all'aperto;
 - d) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - e) serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - f) pannelli solari termici o fotovoltaici, lastre in fibrocemento, manufatti in materia plastica e insegne per effetto della grandine.

I-8 FENOMENO ELETTRICO

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico ai seguenti enti:

1. impianti tecnici al servizio del fabbricato se richiamati sulla scheda di polizza alla partita fabbricato, purché non sia richiamato il rischio locativo, o alla partita contenuto;
2. apparecchiature elettriche ed elettroniche, attrezzature e macchine se richiamato il contenuto sulla scheda di polizza

La Società non indennizza i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di prove o di collaudi, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
- b) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore del bene assicurato;
- c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;

- d) **causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;**
- e) **a tubi e valvole elettronici, nonché a lampade e ad altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche in altre parti delle cose assicurate.**

In caso di danni subiti da impianti, macchine ed apparecchiature elettriche ed elettroniche in stato di inattività o aventi vetustà superiore a cinque anni, l'indennizzo sarà determinato in relazione al valore allo stato d'uso e non verrà riconosciuto il "supplemento d'indennità" calcolato come specificato all'Art.SP6 "Determinazione del danno".

I-13 MERCI IN REFRIGERAZIONE SENZA SISTEMI DI CONTROLLO

A parziale deroga dell'Art.IN2 "Esclusioni" lettera e) la Società indennizza i danni alle merci refrigerate custodite in banchi, armadi e celle frigorifere causati da:

- a) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti a:

- eventi indennizzabili ai sensi della presente polizza che abbiano colpito le cose assicurate;
- guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero o degli eventuali dispositivi di controllo e/o sicurezza ovvero dei sistemi ed impianti di adduzione dell'acqua o dei sistemi ed impianti di produzione e distribuzione della energia elettrica, direttamente pertinenti l'impianto stesso.

L'indennizzo viene corrisposto qualora la mancata od anormale temperatura abbia causato un deterioramento delle merci al punto di impedirne lo smercio e/o l'utilizzo, come evidenziato dalla certificazione di enti preposti che attestino la distruzione delle merci stesse.

Sono, comunque, esclusi i danni subiti da merci caricate su mezzi di trasporto, nonché quelli conseguenti a:

- a) **eventi per i quali debba rispondere per legge o per contratto il costruttore od il fornitore;**
- b) **mancata fornitura di energia elettrica da parte dell'azienda erogatrice.**

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art.SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

I-16 ROTTURA ACCIDENTALE IMPIANTI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua od altri fluidi a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di processo, di estinzione, di riscaldamento e di condizionamento.

Sono comprese:

- a) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione se assicurata la partita fabbricato; nonché i danni causati da:
- b) rigurgito fognature a seguito di occlusione di condutture
- c) da traboccamento e/o intasamento delle gronde e dei pluviali causato anche da grandine o neve

Si intendono esclusi i danni causati da:

- 1) rotture originate da gelo;
- 2) umidità e stillicidio;
- 3) allagamento alle merci poste nei locali interrati o seminterrati limitatamente ai danni dovuti a rigurgito di fognatura.

Il danno alla merce risulta indennizzabile se la stessa è posta ad altezza superiore a 10cm dal pavimento ad eccezione della merce che per sua particolare caratteristica non può essere posta su pallets, scaffalature o ripiani. Nel caso sia presente merce posta ad altezza inferiore a 10cm, escluso il caso sopra indicato, e il livello dell'acqua superi tale altezza, il danno risulterà comunque indennizzabile con il minimo di scoperto triplicato; l'indennizzo per la merce danneggiata a seguito del posizionamento sotto i 10cm non potrà in nessun caso essere superiore al 30% dell'indennizzo massimo liquidabile.

I-18 ROTTURA LASTRE

La Società indennizza i danni di rottura accidentale o per fatto di terzi delle lastre relativamente alle spese di riparazione o di sostituzione delle lastre danneggiate e a quelle di sostituzione delle lastre distrutte con altre nuove od equivalenti per caratteristiche, comprensive delle spese di trasporto, rimozione ed installazione, **con l'esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.** Sono compresi anche i danni materiali e diretti al contenuto provocati dalla rottura delle lastre fino alla concorrenza del 50% dell'indennizzo dovuto per le suddette spese.

Sono esclusi i danni derivanti da:

- a) **vizio di costruzione;**
- b) **difettosa installazione;**
- c) **mancanza di manutenzione;**
- d) **operazioni di rimozione o di trasloco delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono state collocate, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici.**

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art.SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

I-19 SOVRACCARICO NEVE

La Società indennizza i danni materiali e diretti ai fabbricati e al contenuto assicurati causati da crollo totale o parziale delle strutture portanti del tetto per sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni da bagnamento.

Sono esclusi i danni:

- a) ai fabbricati e macchinari (quali ad esempio serbatoi e silos posti all'esterno per destinazione ed uso) se non conformi alle norme di legge e alle eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi vigenti al momento della loro costruzione od installazione o del più recente rifacimento;**
- b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente estensione di garanzia) ed al loro contenuto;**
- c) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, strutture in legno o plastica ed al loro contenuto;**
- d) causati da valanghe e slavine;**
- e) subiti da tettoie, grondaie, pluviali, vetrate e lucernari, salvo che siano stati originati dal crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.**

NORME IN CASO DI SINISTRO

SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI MATERIALI E DIRETTI

Art. SP1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell' Art.1914 del Codice Civile;
- b) per sinistri conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio e a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza, fare denuncia scritta all'autorità competente del luogo, indicando la Società, l'agenzia ed il numero di polizza e precisando le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa, nei tempi e nei modi previsti, alla Società;

Il Contraente e/o l'Assicurato devono altresì:

- c) darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza od alla Società entro cinque giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità, valore delle cose distrutte o danneggiate nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture, o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alle Merci deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e la documentazione dettagliata del costo relativo alle merci danneggiate finite e/o in corso di lavorazione;
- f) nel caso di distruzione di titoli di credito, denunciare l'accaduto ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, alle procedure di ammortamento, fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Art. SP2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce od i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo La Società si riserva inoltre ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato e del Contraente.

Art. SP3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure a richiesta di una delle due parti;

- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente **con apposito atto unico**.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui lettere controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha diritto di farsi assistere e coadiuvare da altre persone le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Art. SP4 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente e/o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro;

- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose stesse avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.SP5 "Valore delle cose assicurate";
 d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata in base all'Art.SP3 "Procedura per la valutazione del danno" lettera b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti; i risultati delle operazioni di cui ai precedenti lettere c) e d) **sono obbligatori per le parti le quali rinunciano a qualsiasi facoltà di impugnativa salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali**, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l'indennizzo del danno.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo di non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività anche se ridotta svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dalla osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. SP5 - Valore delle cose assicurate

Relativamente alle sezione Incendio ed altri danni materiali e diretti, il valore a nuovo che le cose assicurate avevano al momento del sinistro si stima nel seguente modo:

I. fabbricati

la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato Assicurato, escludendo il valore dell'area,

II. contenuto

a) arredamento, attrezzature, macchinario

il costo di rimpiazzo delle cose assicurate e cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento,

b) merci

il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove tali valutazioni superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si considereranno questi ultimi.

Qualora le merci risultino già vendute o commissionate in attesa di consegna, il valore delle stesse viene determinato in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna purché

- le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese;
- la commessa o l'avvenuta vendita siano comprovate per iscritto tramite atti o documenti di data certa.

Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato, si considererà quest'ultimo.

Art. SP6 - Determinazione del danno

Il danno, separatamente per fabbricati e contenuto, si determina secondo i seguenti criteri:

A. Si stima l'ammontare del danno a nuovo.

A.1) Fabbricati

è la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui ed escludendo il valore dell'area.

A.2) Macchinario, attrezzature e arredamento

è il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore residuo delle cose danneggiate.

A.3) Merci

è il valore delle cose danneggiate in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove tali valutazioni superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si considereranno questi ultimi. Qualora le merci risultino già vendute o commissionate in attesa di consegna, il valore delle stesse viene determinato in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna purché:

- le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese;
- la commessa o l'avvenuta vendita siano comprovate per iscritto tramite atti o documenti di data certa.

Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato, si considererà quest'ultimo.

B. Si stima l'ammontare del danno allo stato d'uso.

B.1) Fabbricati

è la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso e ad ogni altra circostanza concomitante ed escludendo il valore dell'area.

B.2) Macchinario, attrezzature e arredamento

è il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

B.3) Merci

coincidente con quanto indicato alla lettera a. punto 3).

La differenza tra "danno a nuovo" e "danno allo stato d'uso" costituisce il "supplemento d'indennità". L'ammontare del danno è determinato dal "danno allo stato d'uso" e dal "supplemento d'indennità" e quest'ultimo riconosciuto entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo e purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia. A richiesta dell'Assicurato, la Società provvederà, in base agli stati di avanzamento dei lavori, ad anticipare acconti non superiori al 25% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato complessivamente in base alle risultanze acquisite e ogni sei mesi sino al termine dei lavori. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 30 giorni dalla richiesta dell'Assicurato purché non siano insorte contestazioni sull'indennizzo del danno e sia stato pagato l'indennizzo determinato allo stato d'uso; i successivi anticipi avranno cadenza semestrale su richiesta dell'Assicurato. Si precisa che in nessun caso verrà riconosciuto il supplemento d'indennità per fabbricati e macchinari non in stato di attività nonché per mezzi di trasporto iscritti al PRA o ad altri registri esteri.

Agli effetti dell'Art.SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale", qualora la somma assicurata risulti:

- a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", il supplemento di indennità per ogni partita è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", il supplemento di indennità per ogni partita viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, il supplemento di indennità per ogni partita diventa nullo.

In nessun caso la Società, fermo quanto previsto dall'Art.SP10 "Limite di indennizzo", indennizzerà un importo superiore al doppio del relativo "valore allo stato d'uso".

Art. SP7 - Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte secondo le norme dell'Art.SP5 "Valore delle cose assicurate" risulta al momento del sinistro che i valori di una o più partite, presa ciascuna separatamente, eccedevano le somme assicurate maggiorate del 15%, **la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore Assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.**

Si conviene tuttavia che l'applicazione della proporzionale non sarà operante per danni di importo inferiore o uguale a 10.000 €, mentre per danni di importo superiore sarà operante soltanto per l'eccedenza a tale importo.

Art. SP8 - Raccolte e collezioni

qualora siano danneggiate o asportate raccolte o collezioni, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o asportati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione o delle rispettive parti.

Art. SP9 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- salvo diversa pattuizione la Società non pagherà l'importo per essi da liquidare prima delle relative scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito, non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci per effetto della procedura di ammortamento;
- il loro valore è dato dalla somma in essi riportata.

Art. SP10 - Limite di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, **a nessun titolo la Società sarà tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata.**

Art. S11 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

Ogni pagamento verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori in caso di creditori privilegiati, pignorati od ipotecari sulle cose assicurate ai sensi dell'Art. 2742 del Codice Civile.

Laddove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, dei soci e/o degli amministratori relativamente al sinistro **è facoltà della Società posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso**. Tuttavia l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, **purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto di indennizzo**.

Art. SP12 - Anticipo dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere a sua richiesta il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano insorte contestazioni sulla indennizzabilità del danno, non esistano impedimenti di tipo contrattuale (vincoli, interessi di terzi, ipoteche) e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 50.000 €**.

Il pagamento dell'anticipo sarà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo del pagamento

L'acconto non potrà comunque essere superiore a 1.000.000 € qualunque sia l'ammontare del danno.

La determinazione dell'acconto sarà effettuata come se l'assicurazione sulla base del "Valore a nuovo" non esistesse; trascorsi 30 giorni dal pagamento dell'indennizzo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato avrà diritto al supplemento di indennizzo a "Valore a nuovo" in base all'avanzamento dei lavori, così come previsto dall'Art.SP6 "Determinazione del danno".

Tale pagamento verrà eseguito quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta riparazione o rimpiazzo anche parziale delle cose distrutte o danneggiate, fermi gli importi globali concordati in sede di perizia.

L'acconto non costituisce in ogni caso né un riconoscimento al diritto all'indennizzo né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni anche se fondate su elementi acquisiti prima del pagamento.

Qualora risultassero infondati i presupposti del pagamento, l'Assicurato dovrà restituire l'anticipo ottenuto con le spese e gli interessi entro 30 giorni dalla data di eccezione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato qualora dal procedimento risulti che tale causa non dipende da dolo del Contraente, dell'Assicurato, del Rappresentante legale, dei Soci a responsabilità illimitata.

Art. SP13 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta; in caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggere dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. SP14 - Verifica dello stato delle cose assicurate e delle documentazioni

Alla Società è consentito verificare lo stato delle cose assicurate, anche con ispezione alle stesse ed ai luoghi ove sono poste previo accordo con il Contraente e l'Assicurato in merito al tempo ed alle modalità della verifica, potendosi avvalere della loro collaborazione.

In caso di sinistro la Società ha inoltre diritto di prendere visione dei libri contabili, registri, fatture al fine di poter determinare l'ammontare del danno.

Art. SP15 - Servizio di emergenza in caso di sinistro

La Società ha sottoscritto una convenzione con PER S.p.A., con sede in Via Giuseppe di Vittorio 61 - 20068 Peschiera Borromeo (MI), (di seguito "PER") - Società che sviluppa e offre servizi e soluzioni nell'ambito della gestione, limitazione ed eliminazione del danno materiale in ambito domestico e industriale attraverso la realizzazione di piani di pronto intervento, progettazione delle attività di risanamento, fino all'insieme delle azioni di salvataggio, ripristino, bonifica, riparazione e sostituzione - per consentire ai propri assicurati (di seguito indicati congiuntamente alla Società come le "Parti") di usufruire di una rete capillarmente presente sul territorio nazionale e di alto livello professionale in grado di garantire in caso di sinistro, un pronto ed efficace piano di salvataggio e/o bonifica e/o ripristino dei beni e dei fabbricati colpiti da sinistro.

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene quanto segue.

Oggetto della prestazione

Fermo quanto stabilito dall'Art.SP1 "Obblighi in caso di sinistro" - in caso di sinistri indennizzabili a termini della sezione incendio il cui importo sia prevedibilmente superiore a 3.000 € IVA esclusa, che abbiano colpito una delle seguenti partite assicurate:

- fabbricato o rischio locativo;
- contenuto;

il Contraente e/o l'Assicurato hanno la facoltà di richiedere l'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post sinistro e di incaricare PER al fine di svolgere tutte le attività di:

- a) alimitazione del danno e messa in sicurezza in seguito a:
 - incendio, esplosione, scoppio, sviluppo di fumi, gas e vapori, bagnamento;
 - eventi atmosferici;
 - allagamento;
 - deterioramento delle merci in refrigerazione;
- b) riparazione di fabbricati, impianti tecnici a servizio del fabbricato, e contenuto danneggiati dal sinistro, anche provvisoria se necessaria per contenere l'entità del danno, la bonifica delle cose assicurate e degli ambienti aziendali;
- c) salvataggio di merci in refrigerazione.

Esclusioni

Nell'ambito dell'attività di assistenza post sinistro svolta da PER sono esclusi:

- **i sinistri di responsabilità civile con danni a persone o a cose di terzi, salvo quelli riconducibili alla garanzia rischio locativo;**
- **le spese relative ad onorari periti e la perdita delle pigioni**
- **le spese di salvataggio relative a sinistri non indennizzabili a termini di polizza; dette spese possono essere oggetto di pattuizione separata tra PER e il Contraente e/o l'Assicurato, con costi a carico di questi ultimi;**
- **le spese relative a: strutture, rivestimenti, oggetti, che abbiano valore artistico, storico e culturale.**

Attivazione del servizio in occasione del sinistro

Il Contraente o l'Assicurato, avendo subito un evento dannoso rientrante nell'"Oggetto della prestazione" può:

- a) **denunciare il sinistro alla propria agenzia chiedendo contestualmente l'intervento della PER;** l'agenzia ricevuta la denuncia di sinistro, informerà/incaricherà il perito assicurativo assegnato per zona inserendo nelle note del sinistro il desiderata dell'Assicurato all'intervento di PER, e il perito, ricevuto l'incarico, provvederà a:
 - contattare il danneggiato per concordare il sopralluogo e visionare il danno
 - contattare PER per richiederne l'intervento congiunto

Al termine dell'intervento PER farà sottoscrivere all'Assicurato il verbale di fine lavori attestante l'esecuzione delle opere o il consuntivo finale dei lavori e provvederà ad emettere la fattura che verrà pagata direttamente dalla Società in regime di cessione del credito assicurativo.

- b) contattare direttamente PER al Numero Verde **800 894 527** richiedendo una attività in regime di pronto intervento per effettuare un sopralluogo ed eseguire le prime attività di salvataggio, limitazione del danno e messa in sicurezza; PER, ricevute le informazioni da parte dell'Assicurato o del Contraente relativamente al n.° di polizza, dati anagrafici e societari, mediante contatto tramite telefonata al Numero Verde o comunicazione e-mail ad indirizzo dedicato (**sinistri.cattolica@gruppoper.com**), provvederà:

- Contattare l'agenzia di riferimento per verificare che abbia ricevuto notizia del sinistro
- Contattare il perito assicurativo e concordare il giorno e ora del sopralluogo.

PER effettuerà quindi con il perito il sopralluogo in sito nel giorno e ora stabiliti e quest'ultimo valuterà le condizioni di polizza informando l'Assicurato e PER della operatività del contratto prima di dar seguito all'esecuzione delle attività d'intervento

Al termine dell'intervento PER farà sottoscrivere all'Assicurato il verbale di fine lavori attestante l'esecuzione delle opere o il consuntivo finale dei lavori e provvederà ad emettere la fattura che verrà pagata direttamente dalla Società in regime di cessione del credito assicurativo.

Nel corso del primo intervento PER effettuerà un sopralluogo gratuito sul luogo dell'evento e, nei giorni festivi, potrà effettuare in autonomia **esclusivamente le operazioni di messa in sicurezza.**

Il costo dell'intervento sarà a carico della Società secondo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) qualora il sinistro sia indennizzabile a termini di polizza; **in ogni caso è facoltà del Contraente o dell'Assicurato concordare direttamente con PER eventuali ulteriori interventi.**

La sottoscrizione senza riserve da parte del Contraente e/o dell'Assicurato previa accettazione del terzo danneggiato (garanzia rischio locativo) e del perito nominato dalla Società della "Relazione di fine intervento" predisposta da PER costituisce, d'accordo fra le Parti, dichiarazione liberatoria di non aver altro a pretendere da PER e dalla Società in relazione alle prestazioni di cui all' Oggetto della prestazione.

Nei casi in cui:

- la riparazione totale o parziale del danno non possa essere effettuata da PER;
- il Contraente o l'Assicurato o il terzo danneggiato (garanzia rischio locativo) sottoscrivano con riserva o non sottoscrivano la "Relazione di fine intervento";

il danno sarà valutato secondo il disposto dell' Art.SP3 "Procedura per la valutazione del danno" e Art.SP6 "Determinazione del danno".

Modifica nel servizio di assistenza post sinistro e recesso della Società'

La Società ha facoltà di:

- risolvere il rapporto con PER e di avvalersi di altra impresa; in tale caso la Società ne darà preventivo avviso scritto al Contraente almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della polizza, garantendo analoghe prestazioni a quelle previste dalla presente condizione;
- recedere dalla presente garanzia/servizio al termine di ciascun periodo di assicurazione dandone comunicazione scritta al Contraente con un preavviso di almeno 60 giorni.

Privacy

Ad integrazione dell'informativa ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Lgs. n° 196 del 2003 la Società informa che allo scopo di fornire i servizi sopra indicati comunica alcuni dati di polizza a PER, titolare di autonomo trattamento, e viene da PER informata in merito agli interventi resi.

Inoltre, ai fini di dare esecuzione al contratto di assicurazione, la Società si avvale dei dati raccolti da PER in caso di intervento.

SEZIONE CYBER RISK

L'ASSICURAZIONE VIENE PRESTATO NELLA FORMA "CLAIMS MADE AND REPORTED" E OPERA ESCLUSIVAMENTE PER LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO PERVENUTE PER LA PRIMA VOLTA ALL'ASSICURATO DURANTE IL PERIODO DI POLIZZA O IL PERIODO DI OSSERVAZIONE (SE APPLICABILE) E DENUNCIATE AGLI ASSICURATORI NEL CORSO DEL PERIODO DI POLIZZA. EVENTUALI SPESE SOSTENUTE IN° RELAZIONE ALLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO IN° CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALLA PRESENTE POLIZZA RIDUCONO, FINO AD ANNULLARE, IL MASSIMALE E SONO SOGGETTE A FRANCHIGIA.

DEFINIZIONI - GLOSSARIO

(valide per la presente sezione)

Accesso o utilizzo non autorizzato

L'acquisizione dell'accesso o dell'utilizzo di Sistemi Informatici da parte di uno o più soggetti non autorizzati o l'impiego di Sistemi Informatici con modalità non autorizzate.

Assicurato

- Il Contraente e ogni Società controllata dal Contraente;
- l'imprenditore persona-fisica del Contraente, se il Contraente è una ditta individuale, o un socio se il Contraente è una Società di persone, ma esclusivamente per le funzioni dallo stesso svolte per conto dell'Assicurato.

Assicurazione

Contratto di Assicurazione.

Attività' pubblicitarie assicurate

L'esposizione del materiale pubblicitario sul sito web dell'Assicurato.

Circostanza

Qualsiasi evento che potrebbero ragionevolmente rappresentare il presupposto per una Richiesta di Risarcimento.

Codice maligno

Virus, trojan horse, worm o ogni altro software simile, codice o script progettati appositamente per introdursi nella memoria del computer o in un disco del computer e diffondersi da un computer all'altro.

Contraente

La persona fisica, la persona giuridica, l'organizzazione o la Società designata a sottoscrivere la polizza.

Danni

Gli importi dovuti in forza di una sentenza di condanna al risarcimento, lodo arbitrale o transazione, tuttavia il termine Danni non comprende o sta a significare:

1. profitti futuri e lucro cessante, restituzioni, restituzioni per ingiustificato arricchimento o profitto da parte dell'Assicurato, ovvero spese per l'ottemperanza a provvedimenti di ingiunzione o equitativi;
2. rimborso o compensazione di onorari, spese o commissioni per beni o servizi già forniti o per i quali, seppur non ancora forniti, sia già stato stipulato un contratto;
3. multe, imposte o perdita di benefici fiscali, sanzioni o penali che eccedano la misura del risarcimento strettamente compensativo;
4. risarcimento per i danni punitivi o esemplari, **a meno che gli stessi non siano assicurabili** in base alla legge in ogni modo applicabile che favorisca la copertura di tali danni punitivi o esemplari;
5. sconti, buoni, premi, riconoscimenti o altri incentivi offerti ai committenti o ai clienti dell'assicurato;
6. **risarcimento per i danni liquidati per la parte superiore all'importo per il quale l'Assicurato sarebbe stato responsabile in assenza di tale accordo di liquidazione dei danni;**
7. ogni importo per il quale l'Assicurato non è responsabile, o per il quale non sussiste alcuna azione contro l'Assicurato.

Danno alle cose o agli animali

Il pregiudizio economico conseguente a deterioramento o distruzione di beni tangibili e le lesioni o la morte provocata agli animali, compresa la perdita del loro uso. Ai fini di tale definizione, i beni materiali non includono i dati elettronici.

Danno alle persone

Lesione fisica, malattia, morbo o morte di una persona, compresa l'ansia, lo stress mentale o emotivo che ne derivino.

Divulgazione non autorizzata

La divulgazione (compresa la divulgazione effettuata attraverso il phishing) o l'accesso a informazioni con modalità non autorizzate da parte dell'Assicurato senza la conoscenza, il consenso o l'accettazione di un membro del Vertice Aziendale.

Denial of Service Attack

Attacco con il quale l'autore dello stesso intenda colmare la capacità di un Sistema Informatico inviando a quest'ultimo un volume eccessivo di dati elettronici, al fine di impedire la possibilità di accesso autorizzato a tale Sistema Informatico.

Fornitore di servizi raccomandato dalla Società

Venditore o fornitore di servizi specializzato che potrà intervenire dopo un incidente (o un ragionevole sospetto di incidente) descritto all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettere A punto 1 o A punto 2.

Fornitori di servizi nominati dalla Società

Fornitori di servizi raccomandati dalla Società dopo un incidente (o il ragionevole sospetto di un incidente) descritto nell'Art. CR1 "Oggetto dell'Assicurazione" lettere A. e B.

Fornitore di servizi (Provider)

Qualunque service provider terzo che fornisca servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali servizi.

Franchigia

La franchigia applicabile per ogni sinistro, indicata nella scheda di polizza.

Informazioni identificative personali non pubbliche

1. Le informazioni mediche o sanitarie relative al soggetto;
2. le informazioni relative al soggetto qualificabili come informazioni personali private ai sensi della normativa volta alla tutela di tali informazioni in qualsiasi stato, nel caso di richieste di risarcimento cui sia applicabile tale normativa;
3. le informazioni relative al soggetto qualificabili come informazioni personali private ai sensi della Legge sulla Notifica della Violazione;
4. le seguenti informazioni relative ad un soggetto:
 - il numero di identificazione inclusa la patente di guida o il codice fiscale; il numero di previdenza sociale;
 - i recapiti telefonici non pubblicati; e
 - i numeri di carte di credito, debito o conti finanziari in combinazione con i relativi codici di sicurezza, di accesso, password o PIN;

se tali informazioni sono relative ad una persona fisica che sia o possa essere identificata mediante il riferimento a qualsiasi altra informazione ivi compreso un numero di identificazione personale, ma non include le informazioni disponibili al pubblico, lecitamente disponibili al pubblico in quanto contenuti nella documentazione amministrativa.

Informazioni societarie di terzi

I segreti commerciali, i dati, i progetti, le interpretazioni, le previsioni, le formule, i metodi, le prassi, le informazioni sulle bande magnetiche di carte di credito e di debito, le stime, le registrazioni, i report o le altri tipi di informazioni di un terzo non assicurato in forza della presente polizza che non siano di pubblico dominio e vengano fornite all'Assicurato nel rispetto di un accordo di riservatezza in forma scritta o di cui l'Assicurato sia legalmente tenuto a mantenere la riservatezza; tuttavia, le Informazioni Societarie di Terzi non includono le Informazioni identificative personali non pubbliche.

Legge sulla notifica della violazione

Ogni norma o legge che richieda la comunicazione ai soggetti alle cui informazioni identificative personali non pubbliche abbiano avuto accesso ovvero si ritiene ragionevolmente abbiano avuto accesso soggetti non autorizzati.

Legge sulla Privacy

Qualsiasi legge o normativa Italiana o straniera nazionale, federale, provinciale, statale, locale o di altra autorità amministrative di qualsiasi Paese (ivi incluse le istituzioni, agenzie o altri enti dell'Unione Europea) che richieda all'Assicurato di tutelare la riservatezza e/o la sicurezza delle Informazioni identificative personali non pubbliche.

Manager

Manager e/o dirigente di una Società.

Massimale aggregato

Il massimale aggregato indicato nella scheda di polizza.

Materiale pubblicitario

Ogni informazione in formato elettronico, incluse parole, suoni, numeri, immagini o grafiche, compresa pubblicità, video, i contenuti in streaming, web-casting, forum online, bacheca e chat room ma non si intendono computer, software o beni, prodotti o servizi descritti, illustrati o visibili in tale Materiale Pubblicitario.

Multa

1. Ogni ammenda o multa in denaro pagabile a qualsiasi istituzione o organizzazione governativa ove imposta a seguito di un Procedimento da parte di da qualunque organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo di un paese, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea), in tale capacità normativa o ufficiale dell'organizzazione; l'assicurabilità delle multe dovrà essere conforme alla legge applicabile nella località che più favorisce la copertura di tali Sanzioni;
2. le somme che l'Assicurato sia obbligato a depositare in un fondo come equo indennizzo per il pagamento delle richieste di risarcimento dei consumatori dovute a causa di un giudizio avverso ovvero la transazione di un Procedimento (compresi gli importi da versare in un "fondo di risarcimento dei consumatori"); non comprenderà invece i pagamenti a enti di beneficenza o la disposizione a favore di tali fondi diversa da quella per il pagamento dei crediti al consumatore per le perdite causate da un evento garantito all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettere A punto 1., A punto 2. o A punto 3.;

Non si intendono multe:

- i costi per rimediare o migliorare i Sistemi Informatici;
- i costi per stabilire, implementare, mantenere, migliorare o risanare le pratiche di sicurezza o privacy, procedure, programmi o politiche;
- i costi di verifica, valutazione, conformità o di comunicazione;
- i costi per proteggere la riservatezza, l'integrità e / o la sicurezza delle Informazioni Identificative Personali Non Pubbliche dal furto, perdita o divulgazione, anche se è in risposta ad procedimento o indagine.

Parte correlata

L'Assicurato e qualunque dipendente passato, presente e futuro, direttori, funzionari, Manager, partner o fornitori persona fisica indipendenti dell'Assicurato.

Patrimonio informativo

Il software o i dati elettronici presenti nei Sistemi Informatici e che sono soggetti a regolari procedure di back up, compresi i programmi per computer, le applicazioni, le informazioni contabili, le informazioni relative ai clienti, le informazioni private o personali, le informazioni di marketing, le informazioni finanziarie e ogni altra informazione gestita dall'Assicurato durante il normale svolgimento della propria attività.

Perdita di profitto

1. Il profitto netto al lordo delle imposte che l'Assicurato non sia stata in grado di realizzare attraverso lo svolgimento delle proprie attività o la perdita netta al lordo delle imposte che l'Assicurato non abbia potuto evitare attraverso lo svolgimento delle proprie attività come diretta conseguenza di una reale e necessaria interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici;
2. le spese fisse di gestione sostenute dall'Assicurato (inclusi i compensi e gli stipendi), ma solamente nella misura in cui:
 - a. tali spese di gestione debbano necessariamente continuare durante il Periodo di Ripristino (o Periodo Esteso di Interruzione, se applicabile);
 - b. tali spese sarebbero state sostenute dall'Assicurato qualora l'interruzione o la sospensione non si fosse verificata.
 La Perdita di Profitto dovrà essere ridotta nella misura in cui l'Assicurato o il Fornitore dei Servizi (provider), se esistente, siano capaci, con ragionevole sollecitudine e dovuta diligenza, di ridurre o limitare tale interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici o di svolgere le proprie operazioni commerciali con altri mezzi.

Nel determinare la Perdita di Profitto devono essere prese in dovuta considerazione le precedenti attività svolte dall'Assicurato prima dell'inizio del Periodo di Ripristino e le probabili attività che l'Assicurato avrebbe potuto intraprendere qualora non si fosse verificata la reale e necessaria interruzione o sospensione in seguito al malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica al fine di prevenire una Violazione della Sicurezza.

La Perdita di Profitto sarà calcolata su base oraria prendendo come riferimento l'utile netto (o la perdita) dell'Assicurato e le spese fisse di gestione come stabilito sopra.

Perdita di profitti estesa

La Perdita di profitti durante il Periodo esteso di Interruzione.

Perdite (definizione relativa alle garanzie di cui all'Art. CR 1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera A., B., C. e D.)

I danni, le spese correlate alle richieste di risarcimento e le spese e costi per Privacy Notification.

Perdite (definizione relativa alle garanzie di cui all'Art. CR 1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E. ed F.)

I danni, le spese correlate alle richieste di risarcimento e le spese e costi per Privacy Notification, le perdite da interruzione dell'attività, le perdite per mancata protezione dei dati e le multe.

Perdite da interruzione di attività

1. Perdite di profitti e spese straordinarie subite dall'Assicurato durante il periodo di ripristino;
2. perdita di profitti estesa subita dall'Assicurato se la perdita di profitti avviene durante il periodo di ripristino e, ove sia superiore, alla franchigia applicabile.

Non si intendono comprese nella garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E., le perdite da interruzione di attività e quindi la stessa non si intenderà operante in nessuno dei seguenti casi:

- a. perdita derivante da qualunque responsabilità o obbligazione nei confronti di terzi per qualsiasi motivo, costi di giustizia e spese legali di ogni tipo;
- b. perdita subita a seguito di condizioni commerciali sfavorevoli, perdita a seguito di variazioni dei valori di mercato o ogni altra perdita consequenziale;
- c. costi o spese che l'assicurato dovesse sostenere per identificare e rimuovere gli errori di programma o le debolezze del software.

Tutti i costi di interruzione di attività risultanti da molteplici interruzioni o sospensioni dei sistemi informatici coperti dalla presente polizza che risultano dalla stessa o continuata violazione della sicurezza, da relative o ripetute violazioni della sicurezza o da multiple violazioni della sicurezza derivanti da un malfunzionamento dei sistemi di sicurezza informatica saranno considerati come un'unica perdita da interruzione di attività; a condizione, tuttavia, che venga applicata ad ogni periodo di ripristino un distinto periodo di attesa.

Perdite per mancata protezione dei dati:

1. Per qualunque database che venga alterato, manomesso, distrutto, cancellato o danneggiato, i costi e le spese reali, ragionevoli e necessarie sostenute dall'assicurato per ripristinare un database dai back-up o dagli originali o per raccogliere, assemblare e ricollegare tale database alle altre fonti o nella condizione in cui si trovava immediatamente prima della sua alterazione, manomissione, distruzione, cancellazione o danneggiamento;
2. per qualunque database a cui l'assicurato non riesca ad accedere, il minore dei costi e delle spese reali, ragionevoli e necessarie sostenute dall'assicurato per:
 - a. riottenere l'accesso a tale database;
 - b. ripristinare tale database dai back-up o dagli originali o per raccogliere, assemblare e ricollegare tale database alle altre fonti al livello o nella condizione in cui si trovava immediatamente prima dell'impossibilità di accedervi da parte dell'assicurato;

pertanto per la perdita per mancata protezione dei dati si intendono i reali, ragionevoli e necessari costi e spese sostenute dall'assicurato per provare a realizzare quanto indicato alla punti 1. e 2., a condizione che il database non possa essere ragionevolmente accessibile, ripristinato, riunito, assemblato.

Una perdita per mancata protezione dei dati si considererà avvenuta nel momento in cui l'assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dell'alterazione, corruzione, distruzione, cancellazione o danneggiamento o dell'impossibilità di accedere al database.

Tutte le perdite per la protezione dei dati risultanti dalla stessa o continuata violazione della sicurezza, da relative o ripetute violazioni della sicurezza o da multiple violazioni della sicurezza derivanti da un malfunzionamento della sicurezza informatica, saranno considerati come un'unica perdita per la protezione dei dati.

Non rientrano nella perdita per mancata protezione dei dati:

- a) i costi o le spese sostenute dall'assicurato per identificare e rimuovere gli errori di programma o le debolezze del software o per aggiornare, sostituire, ripristinare, riunire, assemblare, riprodurre, raccogliere o migliorare un database o

i sistemi informatici al livello in cui si trovavano immediatamente prima dell'alterazione, manomissione, distruzione, cancellazione o danneggiamento di tale database;

- b) i costi e le spese per la ricerca e lo sviluppo di qualunque database, compresi e non limitati a segreti commerciali o altre informazioni di proprietà;
- c) il valore monetario di profitti, royalties o quote di mercato che siano stati persi correlati a un database, compresi e non limitati a segreti commerciali o ad altre informazioni proprietarie o a qualsiasi altro importo relativo al valore del database;
- d) perdita derivante da qualunque responsabilità od obbligazione nei confronti di terzi per ogni motivo;
- e) costi di giustizia e spese legali di ogni tipo.

Periodo di polizza

Il periodo di tempo fra la data di sottoscrizione della polizza e l'effettiva data di risoluzione, scadenza o annullamento della polizza stessa.

Periodo di ripristino

Il periodo di tempo che:

1. inizia nella data e nell'ora specificati in cui si è verificata per la prima volta la reale e necessaria interruzione o sospensione dei sistemi informatici;
2. termina nella data e nell'ora specificati in cui la reale e necessaria interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici termina, o sarebbe terminata se l'assicurato o il fornitore di servizi (provider), se esistente, avesse adottato la dovuta diligenza e sollecitudine;

a condizione che il periodo di ripristino non superi i trenta (30) giorni e che il ripristino dei sistemi informatici non avvenga oltre il termine del periodo di ripristino se tali sistemi sono realmente e necessariamente interrotti o sospesi di nuovo entro un'ora da tale ripristino per la stessa causa dell'interruzione o sospensione iniziale.

Periodo esteso di interruzione

Periodo che:

- inizia nel giorno e nell'ora in cui termina il periodo di ripristino;
- termina nel giorno e nell'ora in cui l'assicurato ripristina o avrebbe ripristinato, se avesse agito con la dovuta diligenza e sollecitudine, l'utile netto al lordo delle imposte che avrebbe ottenuto direttamente attraverso lo svolgimento della propria attività nel caso in cui non si fosse verificata la reale e necessaria interruzione o sospensione dei sistemi informatici;

fermo restando che il periodo esteso di interruzione non potrà eccedere i trenta (30) giorni decorrenti dal giorno e dall'ora in cui termina il periodo di ripristino.

Polizza

Il documento che prova l'esistenza dell'Assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.

Privacy Policy

Il documento programmatico per la sicurezza adottato dall'assicurato per l'adeguamento all'Art. 34 del decreto legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 ovvero documenti scritti disponibili al pubblico relativi alla procedura per la raccolta, l'utilizzo, la condivisione, la diffusione e la correzione o il completamento, e l'accesso alle informazioni identificative personali non pubbliche.

Procedimento

Una richiesta di informazioni, una domanda di indagine civile, o un procedimento civile avviato a seguito della notifica di un reclamo o simili da parte del garante per la protezione dei dati personali, dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni o da qualsivoglia altra autorità o ente Italiano competente ovvero da un ente federale, statale, locale o governativo estero o per suo conto nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite in relazione a tale procedimento.

Richiesta di risarcimento

1. Una richiesta scritta ricevuta dall'Assicurato per il pagamento di somme di denaro o per la prestazione di servizi, ivi inclusi la presentazione di un'istanza, l'avvio di un contenzioso ovvero l'instaurazione di un procedimento arbitrale.
2. In relazione all'Art. CR 1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera C., l'avvio di un procedimento nei confronti di un assicurato;

3. Una richiesta scritta o un accordo per rinunciare o per impedire una prescrizione in relazione a una potenziale richiesta di risarcimento descritta al punto 1.

Eventuali richieste di risarcimento seriali derivanti dagli stessi atti, errori o omissioni, ovvero da una serie di atti, errori o omissioni correlati o ripetuti ovvero da atti, errori o omissioni continuate, ovvero da violazioni della sicurezza multiple conseguenti al medesimo malfunzionamento degli strumenti di sicurezza informatica, dovranno essere considerati, ai fini della presente polizza, come una singola richiesta di risarcimento, indipendentemente dal numero dei richiedenti o degli assicurati coinvolti nella richiesta di risarcimento. Tali richieste di risarcimento si intenderanno presentate alla data di presentazione della prima richiesta di risarcimento.

Sicurezza Informatica (definizione relativa alle garanzie di cui all'Art. CR 1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera A., B., C. e D.)

Il software, i computer o i dispositivi hardware di rete, nonché le eventuali policies e procedure sulla sicurezza delle informazioni predisposte in forma scritta che siano adottate dall'Assicurato (incluse le misure minime di sicurezza di cui all'Art. 33 del Decreto Legislativo N° 196 del 30 Giugno 2003), il cui funzionamento o scopo sia quello di evitare accesso o utilizzo non autorizzato, un Denial of Service Attack contro sistemi informatici, l'attacco ad un sistema informatico attraverso un codice maligno ovvero la trasmissione di un codice maligno dai sistemi informatici. La sicurezza informatica comprende i software anti-virus e i sistemi di rilevamento dell'intrusione (intrusion detection), firewalls e sistemi elettronici per il controllo dell'accesso ai sistemi informatici mediante l'impiego di password, identificazione biometrica o simili degli utenti autorizzati.

Sicurezza informatica (definizione relativa alle garanzie di cui all'Art. CR 1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E. ed F.)

Il software, i computer o i dispositivi hardware di rete, la cui funzione o scopo è quella di evitare un accesso o utilizzo non autorizzato, un Denial of Service Attack contro i sistemi informatici, l'attacco ad un sistema informatico attraverso un codice maligno ovvero la trasmissione di un codice maligno dai sistemi informatici.

La sicurezza informatica comprende i software anti-virus e i sistemi di rilevamento dell'intrusione, firewall e sistemi elettronici per il controllo dell'accesso ai sistemi informatici mediante l'impiego di password, identificazione biometrica o simili degli utenti autorizzati. Soltanto in riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR 1 "Oggetto dell'assicurazione" lettere A., B. e C., con il termine sicurezza informatica si intendono anche le politiche e le procedure sulla sicurezza delle informazioni predisposte in forma scritta che l'Assicurato ha adottato con la funzione ed il fine di evitare un accesso o utilizzo non autorizzato, un Denial of Service Attack contro i sistemi informatici, un'infezione dei sistemi informatici a causa di un codice maligno o la trasmissione di un codice maligno dai sistemi informatici;

Sistemi Informatici (definizione relativa alle garanzie di cui all'Art. CR 1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera A., B., C. e D.)

computer e relativi dispositivi di input e output, dispositivi di memorizzazione dei dati, dispositivi di rete, e sistemi di back up:

- gestiti e di proprietà dell'assicurato ovvero da questa noleggiati;
- gestiti da un service provider terzo e impiegati per fornire servizi di applicazione per computer dedicati all'assicurato ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali dispositivi.

Sistemi Informatici (definizione relativa alle garanzie di cui all'Art. CR 1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E., ed F.)

Il computer ed i relativi dispositivi di input e output, dispositivi di memorizzazione dei dati, dispositivi di rete e sistemi di back up:

1. gestiti e di proprietà dell'Assicurato ovvero da questa noleggiati;
2. gestiti da un service provider terzo e impiegati per fornire servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali dispositivi;
3. soltanto in riferimento alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera F., gestiti da un service provider terzo e impiegati per fornire servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato, ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali dispositivi, tuttavia tale copertura è soggetta al sottomassimale indicato nella scheda di Polizza;

Sistemi informatici di terzi

Sistemi informatici che:

- non siano di proprietà dell'Assicurato;
- non vengano gestiti o controllati dall'Assicurato.

Si intendono inoltre esclusi i sistemi informatici di terzi, in relazione ai quali l'assicurato svolga dei servizi sistemi informatici comprendono dispositivi input e output correlati, dispositivi di memorizzazione dati, dispositivi di rete e sistemi di back up.

Spese correlate alle richieste di risarcimento

1. Le spese ragionevoli e necessarie richieste ed addebitate da un avvocato nominato in conformità all'Art. CR 6 "Difesa in giudizio e transazione delle richieste di risarcimento" lettera A.;
2. tutti gli altri costi e spese legali che derivino dall'esame, dalla soluzione, dalla difesa e dall'impugnazione di una richiesta di risarcimento, di un'azione o di un procedimento connesso alla stessa, ovvero da circostanze che possano comportare una richiesta di risarcimento, se tali spese sono state sostenute dalla Società ovvero dall'assicurato con il previo consenso scritto della Società.

Le spese correlate alle richieste di risarcimento non comprendono i compensi, le spese di gestione o gli altri importi addebitati o sostenuti dall'Assicurato per l'assistenza alla Società o la collaborazione con gli stessi nella difesa e nell'esame di una richiesta di risarcimento ovvero di una circostanza dalla quale potrebbe sorgere una richiesta di risarcimento notificata ai sensi della presente polizza ovvero le spese per ottemperare a provvedimenti, transazioni o decisioni.

Spese per un esperto informatico

Le spese ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato per verificare la fonte o la causa del malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica al fine di prevenire una Violazione della Sicurezza.

Spese straordinarie

1. Le spese ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato durante il Periodo di Ripristino per minimizzare, ridurre o evitare una Perdita di Profitto, a condizione che:
 - a. tali spese siano superiori alle spese sostenute dall'Assicurato, qualora non ci sia stata alcuna interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici;
 - b. tali spese non superino l'importo del quale la Perdita di Profitto, eccedente la Franchigia e coperta dalla presente Polizza, viene così ridotta;
2. le spese per un esperto informatico, soggette al sottomassimale indicato nella scheda di Polizza.

Tra le Spese Straordinarie non si rientrano, e non saranno pertanto garantite ai sensi di quanto indicato all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E., le spese sostenute dall'Assicurato per aggiornare, potenziare, migliorare o sostituire i Sistemi Informatici al livello esistente prima del momento in cui è divenuta reale e necessaria l'interruzione o la sospensione dei Sistemi Informatici, o i costi e le spese sostenute dall'Assicurato per ripristinare, riprodurre o riottenere l'accesso a qualsiasi Database che era stato alterato, manomesso, distrutto, cancellato, danneggiato o reso inaccessibile in conseguenza di un malfunzionamento della Sicurezza Informatica al fine di prevenire una Violazione della Sicurezza.

Società

L'impresa di assicurazione.

Vertice Aziendale

I soggetti che ricoprono nell'ambito dell'Assicurato le seguenti posizioni: Presidente; membri del Consiglio di Amministrazione; amministratore unico, amministratore delegato, Chief Information Officer; Chief Security Officer; Chief Privacy Officer; Manager; ogni soggetto che ricopra di fatto una posizione simile a quelle menzionate, o con responsabilità sostanzialmente simili a quelle menzionate, indipendentemente dall'esatta qualificazione di tale soggetto, e chiunque abbia precedentemente assunto una delle summenzionate posizioni.

Violazione della Sicurezza

1. Accesso o Utilizzo non Autorizzato di Sistemi Informatici, compresi l'accesso o utilizzo non autorizzato derivante dal furto di una password da un sistema informatico o dall'Assicurato;
2. Denial of Service Attack nei confronti dei sistemi informatici o sistemi informatici di terzi;
3. danneggiamento di Sistemi Informatici attraverso un Codice Maligno o la trasmissione di un Codice Maligno da Sistemi Informatici, indipendentemente dal fatto che la violazione di cui sopra costituisca un attacco mirato ai Sistemi Informatici ovvero un attacco generalizzato.

Una serie continuata di Violazioni della Sicurezza, Violazioni della Sicurezza correlate o ripetute, ovvero Violazioni della Sicurezza multiple cui consegue un continuato malfunzionamento della Sicurezza Informatica saranno considerate come

un'unica Violazione della Sicurezza e si dovrà ritenere che si siano verificate al momento della prima Violazione della Sicurezza.

SEZIONE CYBER RISK

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. CR1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società conviene con il Contraente, sulla base di quanto dichiarato e nel rispetto di tutte le disposizioni, i termini e le condizioni della presente polizza, di prestare le seguenti garanzie:

A. Responsabilità per la Sicurezza delle informazioni e della Privacy

La Società si obbliga ad indennizzare/risarcire ogni Assicurato in relazione a danni e spese correlate alle richieste di risarcimento da parte di Terzi, eccedenti la franchigia, che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni, ivi incluse le spese conseguenti alla violazione della Legge sulla Privacy, pervenute all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di Polizza e denunciate per iscritto alla Società nel corso del Periodo di Polizza per:

- 1 furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche oppure di informazioni societarie di terzi che siano in possesso, custodia o controllo dell'Assicurato, o di un soggetto terzo per il cui furto, perdita o divulgazione non autorizzata è legalmente responsabile, purché tale furto, perdita, o divulgazione non autorizzata avvenga per la prima volta successivamente alla data di effetto della presente polizza o di sue sostituite senza soluzione di continuità;
- 2 uno o più dei seguenti atti o eventi che siano direttamente derivanti da un malfunzionamento colposo dei sistemi di Sicurezza Informatica adottati al fine di evitare la Violazione della sicurezza informatica, purché tale atto o evento avvenga per la prima volta successivamente alla data di effetto della presente polizza o di sue sostituite senza soluzione di continuità:
 - (a) alterazione, corruzione, distruzione, cancellazione o danneggiamento di un patrimonio informativo memorizzato sui Sistemi Informatici;
 - (b) impossibilità di evitare la trasmissione di un Codice maligno (malicious code) da Sistemi Informatici propri a Sistemi Informatici di terzi;
 - (c) partecipazione del Sistema Informatico dell'Assicurato ad un Denial of service attack nei confronti di un Sistema Informatico di terzi;
- 3 mancanza colposa da parte dell'Assicurato di comunicazione tempestiva di un evento descritto nei summenzionati lettere A. punto 1 o A.punto 2. in violazione di una Legge sulla notifica della violazione (Breach Notification Law); purché l'evento che dà origine all'obbligo dell'Assicurato ai sensi della Legge sulla notifica della violazione della Privacy avvenga per la prima volta dopo la data di effetto della presente polizza o di sue sostituite senza soluzione di continuità e prima della scadenza del Periodo di polizza;
- 4 inadempimento colposo da parte dell'Assicurato di quella parte della Privacy Policy aziendale che esplicitamente:
 - (a) proibisce o limita la diffusione, la divulgazione e la vendita da parte dell'Assicurato, di informazioni identificative personali non pubbliche;
 - (b) richiede all'Assicurato, previa richiesta dell'interessato, di garantire l'accesso alle relative informazioni identificative personali non pubbliche ovvero la correzione delle stesse in caso di loro incompletezza o imprecisione;
 - (c) ordina l'adozione di procedure e sistemi atti ad evitare la perdita di informazioni identificative personali non pubbliche;
 purché gli atti colposi, gli errori o le omissioni che costituiscono la violazione della Privacy Policy aziendale avvengano per la prima volta successivamente alla data di effetto della presente polizza o di sue sostituite senza soluzione di continuità e prima della scadenza del periodo di polizza;
- 5 inadempimento colposo da parte dell'Assicurato nella gestione di un programma atto ad impedire il furto di identità prescritto dalle normative e direttive emanate in conformità al 15 U.S.C. §1681m della Legge degli U.S.A. e sue successive modificazioni nonché da qualsivoglia normativa Europea o Italiana equivalente o corrispondente, o di un programma di gestione delle informazioni prescritto dalle normative e direttive promulgate in conformità al 15 U.S.C. §1681W della Legge degli U.S.A. e sue successive modificazioni nonché di qualsivoglia normativa Europea o Italiana equivalente o corrispondente; purché gli atti, gli errori o le omissioni che rappresentano tale inadempimento avvengano per la prima volta dopo la data di effetto della presente polizza o di sue sostituite senza soluzione di continuità o successivamente ad essa e prima della scadenza del periodo di polizza;

B. Spese e Costi per Privacy Notification

La Società si obbliga ad indennizzare/risarcire il Contraente/Assicurato per spese e costi per Privacy Notification, eccedenti la franchigia e sostenute dall'Assicurato con il previo consenso scritto della Società, derivanti dall'obbligo dell'Assicurato di conformarsi alla Legge sulla Notifica della Violazione in conseguenza di un evento (o del ragionevole sospetto di un evento) descritto alle lettere A.punto 1 e/o A.punto 2 che avvenga per la prima volta successivamente alla data di effetto della presente polizza o di sue sostituite senza soluzione di continuità e prima della scadenza del periodo di polizza,

purché l'evento o il ragionevole sospetto di un evento sia rilevato per la prima volta dall'Assicurato durante il periodo di polizza e denunciato alla Società durante il medesimo periodo.

Con il termine Spese e Costi per Privacy Notification si intendono i seguenti ragionevoli e necessari costi sostenuti dall'Assicurato per i fornitori di servizi nominati dalla Società entro un (1) anno dalla comunicazione alla Società dell'evento o dal ragionevole sospetto dell'evento:

- 1 per
 - (a) nominare un esperto di sicurezza informatica che determini l'esistenza e la causa di un'eventuale violazione dei dati elettronici che abbia generato (o si sospetti abbia generato) il furto, la perdita o la divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche che possano richiedere all'Assicurato di adempiere alla Legge sulla Notifica della Violazione, e che determini la misura in cui è avvenuto l'accesso a tali informazioni da parte di uno o più soggetti non autorizzati;
 - (b) le spese legali sostenute per la nomina di un legale che individui le azioni che l'Assicurato è tenuto a intraprendere al fine di adempiere alla Legge sulla Notifica della Violazione in conseguenza di un furto, una perdita o una divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche;

a condizione che durante il complessivo Periodo di Polizza l'ammontare di cui alle precedenti lettere (a) e (b) di questo paragrafo combinati tra di loro non superino l'importo indicato nel "Riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie" allinea Spese per Privacy Notification.

- 2 per provvedere alla notifica:

ai soggetti che devono essere informati ai sensi della Legge sulla Notifica della Violazione applicabile;

a discrezione della Società, ai soggetti interessati da un evento in conseguenza del quale le loro informazioni identificative personali non pubbliche sono state soggette a furto, perdita o divulgazione non autorizzata in maniera tale da compromettere la sicurezza o la privacy di tali soggetti, comportando agli stessi un rischio significativo in termini di danno economico, reputazionale o di altra natura;

- 3 per le spese di consulenza per pubbliche relazioni allo scopo di rimuovere o mitigare il danno reputazionale arrecato all'Assicurato.

Le Spese e Costi per Privacy Notification saranno indennizzate/risarcite per la parte eccedente franchigia applicabile e non comprenderanno i salari/stipendi né le spese generali dell'Assicurato.

C. Difesa in Giudizio

La Società si obbliga ad indennizzare/risarcire l'Assicurato in relazione a le Spese correlate alle richieste di risarcimento, eccedenti la franchigia, sostenute dall'Assicurato con il preventivo consenso scritto della Società, in conseguenza di un procedimento che coinvolga l'Assicurato, instaurato per la prima volta durante il periodo di polizza e denunciato per iscritto alla Società nel corso del periodo di polizza derivante dalla violazione della Legge sulla Privacy e generato da uno degli eventi descritti alle lettere A.punto 1, A.punto 2 o A.punto 3 del presente articolo, che avvenga per la prima volta successivamente alla data di effetto della presente polizza o di sue sostituite senza soluzione di continuità e prima della scadenza del periodo di polizza.

D. Responsabilità per l'Attività Multimediale e Pubblicitaria

La Società si obbliga ad indennizzare/risarcire l'Assicurato in relazione a danni e spese correlate alle richieste di risarcimento, eccedenti la franchigia, che l'Assicurato sarà tenuto a corrispondere per responsabilità civile derivante dalla Legge o dal contratto conseguente ad una richiesta di risarcimento presentata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di polizza e denunciata alla Società nel corso del periodo di polizza, per uno o più dei seguenti atti, purché tali atti siano colposi e siano stati commessi per la prima volta successivamente alla data di effetto della presente polizza o di sue sostituite senza soluzione di continuità e durante la prestazione di attività pubblicitaria da parte dell'Assicurato:

- 1 diffamazione, calunnia scritta, calunnia orale, discredito dei prodotti, diffamazione commerciale, atto o fatto illecito, inflizione di stress emotivo, offesa, condotta offensiva o altro illecito correlato al discredito o danneggiamento della reputazione o del carattere di una persona fisica o giuridica;
- 2 violazione del diritto alla privacy di una persona fisica, ivi inclusa la diffusione di informazioni non vere, l'intrusione nella sfera privata di un individuo e la divulgazione al pubblico di fatti privati;
- 3 invasione o interferenza nel diritto di tutela all'uso dell'immagine di un individuo, tra cui l'appropriazione del nome commerciale, della persona, della voce o dell'immagine;
- 4 plagio, pirateria o appropriazione indebita di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia;
- 5 violazione del copyright;
- 6 violazione di nomi a dominio, marchi, segni distintivi, loghi, titoli, metatag o slogan, marchi commerciali o segni distintivi di servizio;
- 7 improprio collegamento ipertestuale (deep-linking) o framing all'interno di contenuti elettronici.

E. Mancata Protezione dei Dati

La Società si obbliga ad indennizzare il Contraente per le Perdite per Mancata Protezione dei Dati, eccedenti la Franchigia, e sostenute dall'Assicurato in conseguenza di:

- 1 alterazione, manomissione, distruzione, cancellazione o danneggiamento al Database Informatico;
- 2 impossibilità di accesso al Database Informatico;

occorsi per la prima volta durante il Periodo di Polizza e direttamente derivanti da un malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica adottati al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica, a condizione che anche tale Violazione della Sicurezza avvenga durante il Periodo di Polizza.

F. Copertura dei danni relativi all'Interruzione della propria attività informatica

La Società si obbliga ad indennizzare il Contraente per le Perdite da Interruzione di Attività, eccedenti la Franchigia, sostenute dall'Assicurato durante il Periodo di Ripristino o il Periodo Esteso di Interruzione (se applicabile) come diretta conseguenza di una reale o necessaria interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici che avvenga per la prima volta durante il Periodo di Polizza e sia conseguenza diretta di un malfunzionamento della Sicurezza Informatica adottata al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica; a condizione che anche tale Violazione della Sicurezza avvenga durante il Periodo di Polizza.

Art. CR2 - Esclusioni

La copertura prevista dalla presente assicurazione non si applica a richieste di risarcimento o perdite:

- A. derivanti o risultanti da danni alle persone o danni alle cose o agli animali;**
- B. derivanti o risultanti da rapporti di lavoro dipendente, policies, prassi, atti o omissioni, o qualsivoglia rifiuto effettivo o presunto di assumere una persona o qualsivoglia condotta impropria in relazione ai lavoratori dipendenti, se tale richiesta di risarcimento viene presentata da un dipendente, un ex-dipendente, un candidato per un impiego, ovvero dal coniuge o dal convivente di tale soggetto;** posto che, tuttavia, tale esclusione non si applica alle richieste di risarcimento già coperte ai sensi dell'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettere A.punto 1, A.punto 2 o A.punto 3, presentate da parte di un dipendente o di un ex-dipendente dell'assicurato, o al pagamento di costi per privacy notification che coinvolgano dipendenti o ex-dipendenti dell'assicurato;
- C. derivanti o risultanti da effettivi o presunti atti, errori, omissioni o violazioni di obblighi da parte di ogni direttore, dirigente o manager nello svolgimento delle proprie mansioni, se la richiesta di risarcimento venga presentata dal contraente, da una sua Società controllata, da altro soggetto nella propria qualità di responsabile, direttore, dirigente o manager, azionista, socio o dipendente del contraente o di una sua Società controllata;**
- D. derivanti o risultanti da responsabilità o obblighi contrattuali, o derivanti o risultanti da violazioni o inadempimenti del contratto o dell'accordo scritto o orale;** fermo restando, tuttavia, che tale esclusione non si applica:
 1. soltanto in relazione alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera A. punto 1, per ogni obbligo dell'Assicurato di mantenere la riservatezza o la sicurezza delle informazioni identificative personali non pubbliche o di informazioni societarie di terzi;
 2. in relazione alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera D. punto 4, per responsabilità derivanti da appropriazione colposa di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia;
 3. nella misura in cui l'Assicurato sarebbe stato ugualmente responsabile in mancanza di un tale contratto o accordo;
- E. derivanti o risultanti da violazione effettiva o presunta della normativa in materia di antitrust, limitazione della concorrenza e del mercato, concorrenza sleale, pubblicità falsa o ingannevole o la violazione della normativa Antitrust Italiana ed Europea, delle Leggi Italiane in materia di Concorrenza Sleale, della Legge in materia di Tutela dei Consumatori, incluse, a mero titolo esemplificativo e senza limitazione, la violazione o l'inosservanza degli Artt. 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, Legge n° 287/1990, Artt 2598- 2601 del Codice Civile Italiano, Art. 9, Legge n° 192/1998, Artt. 18- 27-quater del Codice del Consumo Italiano, D. Lgs. n°. 145/2007 o, ove rilevante, della legislazione Statunitense inclusa nello Sherman Antitrust Act, nel Clayton Act, o nel Robinson-Patman Act, e loro successive modificazioni;**
- F. derivanti o risultanti da - effettive o presunte - pratiche commerciali false, ingannevoli o scorrette,** tuttavia, questa esclusione non si applica alle:
 1. richieste di risarcimento previste dalle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettere A.punto 1, A. punto 2, A. punto 3. e C;
 2. richieste di risarcimento che risultano da furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche, purché nessun membro del vertice aziendale abbia partecipato o si presume abbia partecipato o agisca in collusione in tale furto, perdita o divulgazione non autorizzata;
- G. derivanti o risultanti da:**
 1. reale o presunta raccolta illecita o acquisizione di informazioni identificative personali non pubbliche (salvo

- quanto previsto dalla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera A. punto 5) o altre informazioni personali dall'assicurato, o per conto di, o con il consenso o la collaborazione dell'assicurato; il mancato adempimento ad un obbligo legale di fornire ai singoli individui la possibilità di consenso o di rifiutare il consenso (ad esempio opt-in o opt-out) alla raccolta, divulgazione o uso di informazioni identificative personali non pubbliche; tuttavia questa esclusione non si applicherà alla reale o presunta raccolta o acquisizione o conservazione di informazioni identificative personali non pubbliche da parte di un terzo commesse all'insaputa dell'assicurato;
2. distribuzione illecita di email, messaggistica istantanea, messaggi di testo o simili, illecita attività di telepromozione, attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video, qualora vengano svolte dall'assicurato o per conto di quest'ultimo;
- H. derivanti o risultanti da atti, errori, omissioni, eventi, incidenti, malfunzionamenti della sicurezza informatica o violazione della sicurezza, commessi o che si verifichino prima della data di sottoscrizione della presente polizza:
1. se l'assicurato o un membro del vertice aziendale era a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente presupporre prima della data di effetto della polizza che tale atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza nella sicurezza informatica, o violazione della sicurezza potesse essere la base di una richiesta di risarcimento o perdita;
 2. in relazione al quale l'assicurato abbia dato comunicazione di una circostanza che possa condurre ad una richiesta di risarcimento o perdita, ad un diverso assicuratore in forza di un'altra polizza in vigore prima della data di sottoscrizione della presente polizza;
- I. derivanti o risultanti da atti, errori, omissioni, eventi, correlati o conseguenti in cui il primo atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza sia stato commesso o sia avvenuto prima della data di effetto della polizza o di altre contratte con la Società sostituite senza soluzione di continuità;
- J. derivanti o risultanti da:
1. violazione effettiva o presunta delle previsioni contenute nel Codice Penale Italiano (di seguito "C.P.") e in ogni altra legge volta a prevenire o sanzionare o in qualsiasi altro modo relativa alla criminalità organizzata o all'estorsione, incluse, a titolo meramente esemplificativo e senza limitazione alcuna, le associazioni di tipo mafioso (Art. 416-bis C.P.), associazioni per delinquere finalizzata al contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea di tabacchi (D. P. R. N° 43/1973), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 del D.P.R. N° 309/1990), associazione per delinquere (Art. 416 C.P.) e qualsivoglia ulteriore reato come la corruzione (Art. 318 C.P. e ss.), la malversazione a danno dello Stato (Art. 316-bis C.P.), l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e il reato di favoreggiamento personale (Artt. 377-bis e 378 C.P.), rapina (Art. 628 C.P.), l'estorsione (Art. 629 C.P.), la truffa (Art. 640 C.P. e ss.), il riciclaggio (Art. 648-bis C.P.), l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter C.P.), le disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, paragrafi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Decreto Legislativo N° 286/1998), violazioni del copyright (Artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della Legge N° 633/1941) così come delle altre leggi o normative simili o analoghe di qualsiasi stato, provincia o altra giurisdizione, o loro successive modifiche, ovvero qualsiasi violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità alle predette leggi;
 2. violazione effettiva o presunta della normativa Italiana in materia di intermediazione finanziaria, Società di investimento e Società quotate, incluse, a titolo meramente esemplificativo e senza limitazione, le violazioni o le inosservanze di qualsivoglia previsione del Decreto Legislativo N° 58/1998 e delle relative leggi e decreti attuativi così come ogni altra legge, regolamento o normativa simili o analoghi di qualsiasi stato, provincia o altra giurisdizione, o loro successive modifiche, ovvero violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità alle suddette leggi;
 3. ogni violazione effettiva o presunta della legislazione Italiana in materia di Lavoro e Impiego ovvero di altra normativa a tutela dei lavoratori ecc, inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni violazione o inadempimento dell'Art. 36 della Costituzione Italiana, del Decreto Legislativo N° 66 dell'8 Aprile 2003; della Legge N° 977 del 17 Ottobre 1967 e sue successive modificazioni ed integrazioni; della Legge N° 300 del 20 Maggio 1970; della Legge N° 604 del 15 Luglio 1966; della Legge N° 223 del 23 Luglio 1991; del Decreto Legislativo N° 81 del 9 Aprile 2008 e sue successive modificazioni ed integrazioni ovvero la violazione dei Contratti Collettivi applicabili così come delle altre legge o normativa simili o analoghe di qualsivoglia stato, provincia o altra giurisdizione, o loro successive modifiche, ovvero violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità alle suddette leggi;
 4. ogni discriminazione effettiva o presunta di qualsiasi genere, incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, discriminazioni basate su età, razza, etnia, sesso, credo religioso, origine, stato civile, preferenza sessuale, inabilità o stato di gravidanza.
- Resta peraltro inteso che le esclusioni di cui sopra (punti 1., 2., 3. e .4.) non si applicano alle richieste di risarcimento

in altro modo coperte ai sensi delle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettere A. punto 1, A. punto 2 e A. punto 3, o al pagamento dei costi per privacy notification ai sensi della garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera B., che risultano da furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche, a condizione che nessuno membro del vertice aziendale abbia agito (o presumibilmente agito) in collusione o abbia preso parte (o presumibilmente preso parte) a tale furto, perdita o divulgazione non autorizzata;

- K. derivanti o risultanti da ogni effettivo o presunto atto, errore o omissione correlato a piani, fondi o patrimoni pensionistici, sanitari, sociali, di profit-sharing, comuni o di investimento, fondi o trusts, incluse le violazioni di qualsivoglia previsione della legislazione in materia di Lavoro, Pensioni e Previdenza Sociale così come delle altre leggi o normative simili o analoghe di qualsivoglia stato, provincia o altra giurisdizione ovvero loro successive modifiche o qualsiasi violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità a tali leggi o normative;**
- L. derivanti o risultanti da qualsivoglia azione, errore o omissione dolosa, penale, criminosa, fraudolenta o dannosa, da qualsivoglia volontaria violazione della sicurezza informatica, volontaria violazione di una privacy policy, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa dall'assicurato, o da altri se l'assicurato abbia colluso o preso parte a tale condotta o attività;**
- M. derivante o risultante da:**
- 1. violazione - effettiva o presunta - di un brevetto o dei diritti correlati al brevetto o da un abuso di brevetto;**
 - 2. violazione del copyright derivante o relativo ad un codice software o a prodotti software oltre che la violazione derivante da un furto o un accesso o utilizzo non autorizzato di un codice software da parte di una persona che non è una parte correlata;**
 - 3. utilizzo o appropriazione indebita - effettiva o presunta - di idee, segreti commerciali o informazioni societarie di terzi da parte o per conto dell'Assicurato, o da ogni altra persona fisica o giuridica, se tale utilizzo o appropriazione indebita vengono operati con la consapevolezza, il consenso o l'accettazione dell'Assicurato o di un membro del vertice aziendale;**
 - 4. divulgazione, uso improprio o appropriazione indebita di idee, segreti commerciali o informazioni confidenziali relative ad una persona o Società di cui si è entrati in possesso prima della data in cui la persona o la Società siano diventati un impiegato, un direttore, un dirigente, il titolare, un socio o Società controllata dall'Assicurato;**
 - 5. ai sensi della garanzia di cui all'Art. CR 1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera A. punto 2, furto o divulgazione non autorizzata effettivi o presunti di un Patrimonio Informativo;**
- N° siano correlate a o risultino da una richiesta di risarcimento presentata da o per conto di ogni organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea) nella capacità istituzionale o ufficiale di tale organizzazione; fermo restando che, tale esclusione non si applicherà alle richieste di risarcimento già coperte ai sensi della garanzia di cui all'Art. CR 1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera C. o al pagamento dei Costi di Notifica della Privacy previsti dalla garanzia di cui all'Art. CR 1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera B. nella misura in cui tali Costi di Notifica della Privacy siano sostenuti per fornire servizi legalmente richiesti per rispettare una Legge di notifica della violazione;**
- O. derivanti o risultanti da una richiesta di risarcimento da parte o per conto di uno o più Assicurati ai sensi della presente Assicurazione nei confronti di ogni altro Assicurato o di altri Assicurati ai sensi della presente Assicurazione; posto che tale esclusione non si applica alle richieste di risarcimento coperte in altro modo ai sensi della garanzia di cui Art. CR 1 "Oggetto dell'assicurazione" lettere A. punto 1, A. punto 2., e A. punto 3. per fatti commessi da un dipendente o un ex-dipendente dell'Assicurato;**
- P. derivanti o risultanti da: richieste di risarcimento presentate da un'impresa o una Società commerciale o altro ente nel quale un Assicurato detenga una partecipazione superiore al quindici per cento (15%) ovvero presentate da qualsivoglia Società (controllata, collegata o consociata) o da altra organizzazione che detenga oltre il quindici per cento (15%) del Contraente;**
- Q. derivanti o risultanti da uno dei seguenti eventi:**
- 1. perdite d'esercizio, passività finanziarie o modifica dei valori delle poste di bilancio; eventuali perdite, trasferimenti o furto di denaro, titoli o beni materiali di altri di cui l'Assicurato abbia il possesso, la custodia o il controllo;**
 - 2. il valore monetario di qualsiasi transazione o trasferimento elettronico di fondi da parte o per conto dell'Assicurato che sia perduto, ridotto o danneggiato durante il trasferimento da, in ovvero tra i conti;**
 - 3. il valore di buoni, sconti, premi, riconoscimenti, o altra ricompensa in eccedenza rispetto all'importo totale stabilito o previsto;**
- R. con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR 1 "Oggetto dell'assicurazione" lettere A. punti (1, 2, 3, 4 e 5), B. e C., ogni richiesta di risarcimento o perdita derivante da o risultante dalla distribuzione, presentazione,**

esibizione, pubblicazione, esposizione o trasmissione di contenuti o materiali in:

1. trasmissioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell' Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, in televisione, al cinema, via cavo, in trasmissioni televisive satellitari e radiofoniche;
 2. pubblicazioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, su giornali, attraverso newsletter, su riviste, libri o altra forma letteraria, monografia, brochure, directory, sceneggiatura, pubblicazioni commediografiche e video, ivi inclusi i contenuti visualizzati su un sito internet;
 3. pubblicità da o per conto dell'Assicurato;
restando, peraltro, inteso che tale esclusione non si applica alla pubblicazione, distribuzione o visualizzazione della Privacy Policy adottata dall'Assicurato;
- S. con riferimento alla garanzia di cui all'Art. CR 1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera D. ogni richiesta di risarcimento o perdita:**
1. derivanti o risultanti da ogni obbligo effettivo o presunto di effettuare pagamenti per diritti di licenza d'uso o royalties, compresi, senza limitazione alcuna, l'importo dei predetti pagamenti o la puntualità nell'effettuazione degli stessi;
 2. derivanti o risultanti da costi o spese che l'Assicurato o terzi abbiano sostenuto o debbano sostenere per la ristampa, il ritiro o richiamo, la rimozione o l'eliminazione di materiale pubblicitario o di ogni altra informazione, contenuto o media, compresi gli strumenti e i prodotti contenenti tali materiali pubblicitari, informazioni, contenuti o media;
 3. presentata da o per conto di Società o enti Italiani, Europei o Statunitensi che licenzino a terzi diritti di proprietà intellettuale, in forza di legge sul copyright o di contratto, che siano impegnate nella gestione collettiva dei diritti;
 4. derivanti o risultanti da reale o presunta imprecisa, inadeguata o incompleta descrizione del prezzo della merce, dei prodotti o dei servizi, garanzie di costo, dichiarazioni di costo, stime di costo contrattuale, autenticità delle merci, dei prodotti o dei servizi o non conformità delle merci, prodotti o servizi alla qualità o alle caratteristiche rappresentate;
 5. derivanti o risultanti da reale o presunta scommessa, concorso, lotteria, gioco promozionale o altro gioco d'azzardo effettivi o presunti;
 6. in connessione con una richiesta di risarcimento presentata da o per conto di ciascun contraente indipendente, joint venturer attuale o partner derivanti o risultanti da controversie inerenti la titolarità di diritti sul materiale pubblicitario o sui servizi forniti da tale contraente indipendente, joint venturer attuale o partner;
- T. derivanti o risultanti da, direttamente o indirettamente causati da, dovuti a o in conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (se la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere o usurpazione militare o il potere usurpato o di confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni da o sotto l'ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale;**
- U. sia interamente o parzialmente, direttamente o indirettamente, derivanti o risultanti da, o in qualche modo coinvolgenti:**
1. amianto o altri materiali contenenti amianto in qualsiasi forma o quantità;
 2. formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo; ogni azione adottata da una parte in risposta alla formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo, inclusa l'indagine, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, il risanamento o la rimozione di tali funghi, muffe, spore o micotossine; e ogni provvedimento amministrativo o normativo, requisito, direttiva, mandato o decreto che richieda ad una parte di adottare un'azione in risposta alla formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo, inclusa l'indagine, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, il risanamento o la rimozione di tali funghi, muffe, spore o micotossine; gli assicuratori non avranno alcun dovere o obbligo di manlevare gli assicurati in relazione a richieste di risarcimento o provvedimenti amministrativi o normativi, requisitorie, direttive, mandati o decreti che derivino o risultino da o in conseguenza di, o in qualsiasi modo coinvolgano, interamente o in parte, la formazione, la crescita, la presenza, il rilascio o la dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo;
 3. esistenza, emissione o scarico di campi elettromagnetici, radiazioni elettromagnetiche o elettromagnetismo che influisca effettivamente o presumibilmente sulla salute, la sicurezza o la condizione di una persona o dell'ambiente o che influisca sul valore, la commerciabilità, le condizioni o l'utilizzo di un bene;
 4. scarico, dispersione, rilascio o fuga effettiva, presunta o possibile di Agenti Inquinanti; o ogni direttiva o

richiesta amministrativa, giudiziaria o normativa che richieda all'assicurato - o a chiunque agisca sotto la direzione o il controllo dell'assicurato - di testare, monitorare, pulire, rimuovere, raccogliere, trattare, disintossicare o neutralizzare gli agenti inquinanti. Con Agenti Inquinanti si intendono le sostanze solide, liquide, gassose o termali irritanti o contaminanti, compresi gas, acidi, alcali, sostanze chimiche, calore, fumo, vapore, fuliggine o rifiuti. Con rifiuti si intendono, a titolo meramente esemplificativo, i materiali da riciclare, ricostituire o recuperare.

- V. con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR 1 "Oggetto dell'assicurazione" lettere E. ed F., derivanti o risultanti da qualsiasi azione, errore o omissione criminale, intenzionale, fraudolenta o dannosa, qualsiasi violazione della sicurezza informatica, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa da un membro del vertice aziendale o da una persona che agisca in partecipazione o in collusione con un membro del vertice aziendale;
- W. con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettere E. ed F., derivanti o risultanti da:
1. qualsiasi mancato o errato funzionamento di servizi elettrici o delle infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni, tuttavia tale esclusione non si applica a qualunque richiesta di risarcimento o perdita altrimenti garantita ai sensi della presente polizza derivante da un malfunzionamento degli strumenti di sicurezza informatica, denial adottata al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica che sia stato causato soltanto dal guasto o dal malfunzionamento di servizi o infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni che si trovino sotto il diretto controllo operativo dell'Assicurato;
 2. incendio, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, esplosione, temporale, vento, grandine, onda anomala, uragano, calamità naturale o altro evento fisico;
 3. qualsiasi guasto satellitare;
- X. con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR 1 "Oggetto dell'assicurazione" lettere E. ed F., derivanti o risultanti da pignoramento, nazionalizzazione, confisca o distruzione di sistemi informatici o database per ordine di qualunque autorità governativa o pubblica;
- Y. derivanti da trasformazioni e/o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, ed uso di sostanze radioattive.

Art. CR3 - Massimale

Il massimale indicato sulla scheda di polizza è il massimale totale aggregato assunto dalla Società per tutte le perdite garantite ai sensi della presente polizza.

Nel riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie indicato in scheda di polizza, sono indicati i sottomassimali per sinistro e anno indennizzabili rispettivamente per:

- A. le Spese e Costi per la Sicurezza delle informazioni e della Privacy;
- B. le Spese e Costi per Privacy Notification;
- C. i Danni e le Spese correlate alla Richiesta di Risarcimento;
- D. le Spese e Costi per Attività Multimediale e Pubblicitaria;
- E. le Perdite per la Protezione dei Dati;
- F. le Perdite da Interruzione di Attività.

I sottomassimali di cui sopra, ed i relativi eventuali sottolimiti costituiscono parte integrante del massimale aggregato di polizza e non andranno pertanto a sommarsi allo stesso.

Né l'inclusione di più di un assicurato ai sensi della presente polizza, né la presentazione di richieste di risarcimento da parte di più di una persona fisica o giuridica aumenterà il massimale aggregato.

La Società non è tenuta a coprire le perdite né ad assumere o continuare le attività di difesa in azioni o procedimenti, successivamente all'esaurimento per la copertura delle perdite del massimale aggregato o ogni altro massimale applicabile indicato nella scheda di polizza (incluso, ove applicabile, successivamente al deposito cauzionale di una somma equivalente al Massimale Aggregato o di una somma pari a di ogni altro massimale applicabile presso il tribunale competente).

A seguito del pagamento, la Società avrà diritto ad astenersi dall'ulteriore attività di difesa relativa ad ogni richiesta di risarcimento ai sensi della presente Polizza lasciando il la gestione della difesa all'Assicurato.

Art. CR4 - Franchigia

L'importo della franchigia indicato in scheda di polizza nel riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie si applica separatamente ad ogni incidente, evento o agli incidenti o eventi correlati, da cui derivi una richiesta di risarcimento. La franchigia sarà corrisposta contestualmente al pagamento da parte del contraente dei danni o delle spese correlate alle richieste di risarcimento. Il pagamento della franchigia costituisce una condizione sospensiva del pagamento da parte della Società di ogni importo di cui alla presente polizza, e la Società sarà obbligata al pagamento degli importi eccedenti rispetto alla franchigia, nei limiti del massimale aggregato o di ogni altro massimale applicabile. Il contraente effettuerà i pagamenti nei limiti della franchigia alle altre parti indicate dalla Società.

Con riferimento alla garanzia di cui all'Art.CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettere E. ed F. la franchigia indicata in scheda di polizza nel riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie si applica separatamente ad ogni violazione della sicurezza o perdita da interruzione dell'attività.

La Franchigia può essere anche espressa in percentuale sul danno indennizzabile.

Art. CR5 - Validità territoriale

La presente Assicurazione si applica alle richieste di risarcimento presentate e agli atti, errori o omissioni commessi, o perdite che si verificano in qualsiasi zona del mondo.

Art. CR6 - Difesa in giudizio e transazioni sulle richieste di risarcimento

A. La Società avrà il diritto, ove decidesse di farlo, di indennizzare, nel rispetto di tutte le disposizioni, i termini e le condizioni della presente polizza per:

1. ogni richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato per danni che siano risarcibili ai sensi della presente polizza, anche nel caso in cui una o più contestazioni rivolte all'Assicurato relative alla richiesta di risarcimento siano infondate, false o fraudolente;
2. ai sensi di quanto previsto al punto I. lettera C., ogni richiesta di risarcimento sotto forma di Procedimento.

L'avvocato difensore dovrà essere nominato di comune accordo dal Contraente e dalla Società ma, in mancanza di tale accordo, prevarrà la decisione della Società.

B. In relazione ad ogni richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato per danni che siano risarcibili nel rispetto dei termini della presente polizza, la Società si farà carico delle spese correlate alle richieste di risarcimento sostenute con il suo previo consenso scritto. **Il massimale aggregato disponibile per il risarcimento dei danni ovvero dei costi per Privacy Notification sarà ridotto e potrà essere completamente utilizzato per il pagamento delle spese correlate alle richieste di risarcimento. I danni, le spese ed i costi correlati alle richieste di risarcimento saranno risarcibili se eccedenti la franchigia che resta a carico dell'Assicurato.**

C. Se l'Assicurato nega il proprio consenso a transazioni o accordi extragiudiziali proposti dalla Società e accettabili per il richiedente, e decide di contestare la richiesta di risarcimento, l'esposizione della Società per i danni e le spese correlate alle richieste di risarcimento non potrà eccedere:

1. l'importo per cui la richiesta di risarcimento avrebbe potuto essere transatta, al netto della franchigia residua, e sommato alle spese correlate alle richieste di risarcimento sostenute fino al momento del rifiuto;
2. in aggiunta a quanto previsto al punto 1., il cinquanta per cento (50%) di eventuali spese correlate alle richieste di risarcimento sostenute dopo la data di proposta all'Assicurato della transazione o dell'accordo extragiudiziale, sommato al cinquanta per cento (50%) di ogni summenzionato danno al di sopra dell'importo per il quale la richiesta di risarcimento avrebbe potuto essere transatta. Il restante cinquanta per cento (50%) di tali spese correlate alle richieste di risarcimento e dei danni al di sopra dell'importo per il quale la richiesta di risarcimento avrebbe potuto essere transatta, resta a totale carico dell'Assicurato;

in alternativa a quanto previsto ai punti 1. e 2. il massimale aggregato (o il diverso massimale applicabile), a seconda di quale sia il valore inferiore, e la Società avrà diritto di astenersi dalle ulteriori attività di difesa, il cui controllo passerà all'Assicurato.

Art. CR7 - Comunicazioni delle richieste di risarcimento, perdite o circostanze che potrebbero comportare una richiesta di risarcimento.

A. Se nei confronti dell'Assicurato viene presentata una richiesta di risarcimento, l'Assicurato dovrà inviare, entro 7 giorni da detta richiesta, alla Società comunicazione scritta di tale richiesta di risarcimento a mezzo fax, e-mail, corriere ovvero raccomandata unitamente ad ogni richiesta, notifica, atto di citazione o altro atto che l'Assicurato o il rappresentante dell'Assicurato abbia ricevuto. In nessun caso tale notifica alla Società potrà pervenire successivamente al termine del periodo di polizza, ovvero oltre il trentesimo (30) giorno successivo alla data di scadenza del periodo di polizza in caso di richieste di risarcimento presentate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante gli ultimi trenta (30) giorni del periodo di polizza.

B. In relazione alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera B. per un obbligo legale di

conformarsi alla Legge sulla Notifica della Violazione a causa di un evento (o il ragionevole sospetto del verificarsi di un evento) descritto nella garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettere A.punto 1 e A. punto 2, **tale evento o il ragionevole sospetto del verificarsi di un evento deve essere comunicato per iscritto alla Società non appena possibile, durante il periodo di polizza successivamente alla scoperta dell'evento da parte dell'Assicurato.**

- C. Se durante il periodo di polizza l'Assicurato viene a conoscenza di circostanze che potrebbero ragionevolmente rappresentare il presupposto per una richiesta di risarcimento, dovrà essere fornita comunicazione scritta alla Società, a mezzo fax, e-mail, corriere ovvero raccomandata, contenente:
1. i dettagli specifici relativi dell'atto, errore o omissione o Violazione della Sicurezza che potrebbe rappresentare ragionevolmente il presupposto di una richiesta di risarcimento
 2. lesione o danno che potrebbero derivare o siano derivate dalla circostanza;
 3. i fatti attraverso i quali l'Assicurato ha avuto conoscenza della circostanza, dell'atto, dell'errore, dell'omissione o della violazione della sicurezza.
- Ogni successiva richiesta di risarcimento presentata nei confronti dell'Assicurato derivante da tale circostanza che sia oggetto di comunicazione scritta verrà considerata presentata nel momento in cui la comunicazione scritta presentata conformemente ai summenzionati requisiti sia stata trasmessa per la prima volta alla Società.
- D. Una richiesta di risarcimento o un obbligo legale previsto dal precedente paragrafo A. o B. si considererà comunicato alla Società al ricevimento da parte di essa della comunicazione scritta inviata a mezzo fax, e-mail, corriere ovvero raccomandata avente ad oggetto la richiesta di risarcimento o l'obbligo legale, o un atto, un errore, o un'omissione, dai quali si potrebbe ragionevolmente prevedere possa derivare una richiesta di risarcimento se fornita in conformità al precedentemente paragrafo C.
- E. con riferimento alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E. **l'Assicurato deve inoltrare la comunicazione scritta a mezzo fax o raccomandata alla Società subito dopo la scoperta dell'alterazione, manomissione distruzione, cancellazione, danneggiamento o impossibilità di accesso al database così come previsto dalla presente polizza; a condizione che tutte le perdite da mancata protezione dei dati coperte in polizza siano scoperte e segnalate (in conformità all'art. CR10 "Prova e stima della perdita") alla Società non oltre sei mesi dopo la fine del periodo di polizza;**
- F. con riferimento alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera F., **l'Assicurato deve inoltrare alla Società appena ne abbia avuto conoscenza a mezzo fax o raccomandata, la comunicazione scritta dell'interruzione o sospensione dei sistemi Informatici, così come previsto dalla presente polizza. Tale comunicazione deve essere fornita durante il periodo di polizza o non oltre dieci (10) giorni dopo la fine del periodo di polizza; tuttavia, tutte le perdite da Interruzione dell'Attività coperte ai fini della presente assicurazione devono essere segnalate (in conformità all'Art. CR10 "Prova e stima della perdita") alla Società non oltre sei mesi dopo la fine del periodo di polizza.**

Art. CR8 - Assistenza e collaborazione

- A. La Società ha la facoltà di effettuare i controlli che ritenga necessari, e **l'Assicurato dovrà collaborare con la Società in tutti i predetti controlli. L'Assicurato sarà tenuto a dare esecuzione - direttamente o per il tramite di terzi dallo stesso incaricati - a tutti i documenti necessari e garantire tutta l'assistenza richiesta dalla Società. L'Assicurato si impegna a non effettuare alcuna azione che aumenti l'esposizione della Società ai sensi della presente polizza.**
- B. Su richiesta della Società, **l'Assicurato offrirà la propria collaborazione nelle transazioni, nella gestione dei procedimenti e nell'esercitare il diritto all'ottenimento di pagamenti o risarcimenti nei confronti di persone fisiche e giuridiche che possano essere responsabili nei suoi confronti in conseguenza di atti, errori o omissioni, incidenti o eventi in relazione ai quali l'Assicurazione viene accordata ai sensi della presente polizza; e l'Assicurato parteciperà alle udienze e ai procedimenti e si adopererà per garantire e fornire le prove e per assicurare la partecipazione dei testimoni.**
- C. **L'Assicurato non ammetterà responsabilità, non effettuerà pagamenti, né assumerà obblighi, non si farà carico di spese, non concluderà alcuna transazione, né pattuirà sentenze o lodi arbitrali o disporrà di richieste di risarcimento senza il consenso scritto della Società. L'adeguamento alla Legge sulla Notifica della Violazione non sarà considerato come un'ammissione di responsabilità agli effetti di quanto stabilito alle lettere C. e D..**
- D. **Eventuali spese sostenute dall'Assicurato per l'assistenza e la collaborazione con la Società non rappresentano spese correlate alle richieste di risarcimento ai sensi della polizza.**

Art. CR9 - Surrogazione

Se, ai sensi della presente polizza, è effettuato un pagamento e la Società gode dei diritti di surrogazione spettanti all'Assicurato nei confronti di un terzo, essa manterrà tali diritti. L'Assicurato eseguirà e fornirà gli strumenti ed i documenti necessari e si adopererà in ogni modo da garantire tali diritti. **L'Assicurato non compirà alcuna azione che possa pregiudicare tali diritti. Ogni recupero verrà computato anzitutto per le spese di surrogazione, e successivamente per la perdita subita dalla Società, e infine per la franchigia.** Ogni importo aggiuntivo recuperato verrà versato al Contraente.

Art. CR10 - Prova e stima della perdita**A. Prova della perdita**

Con riferimento alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettere E. ed F., affinché la copertura assicurativa sia operante, l'Assicurato deve:

1. **redigere e sottoporre alla Società una relazione scritta e dettagliata della perdita, entro novanta (90) giorni successivi alla scoperta da parte dell'Assicurato di una perdita da mancata protezione dei dati o alla perdita da Interruzione dell'attività sostenuta dall'Assicurato (se applicabile), ma in nessun caso oltre i sei (6) mesi successivi la fine del periodo di polizza (a meno che il periodo non sia stato esteso con il consenso scritto della Società). Tale prova della perdita dovrà includere una descrizione con tutti i particolari di tale perdita da mancata protezione dei dati o la perdita da Interruzione dell'attività, inclusi il tempo, il luogo e la causa della perdita da mancata protezione dei dati o della perdita da Interruzione dell'attività, un calcolo dettagliato di qualsiasi perdita da mancata protezione dei dati o perdita da Interruzione dell'attività, gli interessi dell'Assicurato e gli interessi dei terzi nella titolarità dei dati, il "fair value" di tali interessi e l'importo della perdita da mancata protezione dei dati o della perdita da interruzione dell'attività o danni derivanti e qualsiasi altra Assicurazione che copra la stessa perdita;**
2. **su richiesta della Società, rilasciare un'apposita e dettagliata dichiarazione sottoscritta e giurata circa le perdite subite e fornire le copie dei relativi documenti, dati e materiali che ragionevolmente si riferiscono o sono a fondamento della richiesta di risarcimento per tale perdita da mancata protezione dei dati o perdita da Interruzione dell'attività.**

I costi e le spese per predisporre una prova della perdita e per stabilire e provare la perdita da mancata protezione dei dati, la perdita da Interruzione dell'attività o qualsiasi altra perdita ai sensi di questa polizza saranno effettuate a cura e spese esclusive dell'Assicurato e non saranno coperti dalla presente polizza.

B. Stima della perdita

Se l'Assicurato e la Società non trovano un accordo sull'importo della perdita, ciascuna delle parti deve nominare a propria cura e spese un perito o un altro esperto qualificato (il "perito") incaricato di individuare l'ammontare della perdita o le spese ragionevoli; i periti a loro volta dovranno nominare un arbitro. Se i periti non riescono ad accordarsi su un arbitro, l'Assicurato o la Società possono chiedere al giudice del Tribunale competente di effettuare tale nomina. Ogni perito individua l'importo della perdita o le spese ragionevoli da sottoporre all'esame dell'arbitro; l'accordo raggiunto tra l'arbitro e almeno uno dei periti in ordine all'ammontare della perdita sarà considerato vincolante per tutti gli Assicurati e la Società. L'Assicurato e la Società divideranno equamente i costi dell'arbitro e tutti gli altri costi diversi dal costo dei periti. Questa disposizione disciplina soltanto la stima dell'ammontare di una perdita, e non disciplina la determinazione della copertura o meno di tale perdita ai sensi della polizza. La Società manterrà e non rinuncerà al proprio diritto di negare la copertura o imporre obblighi diversi previsti dalla presente polizza.

Art. CR11 - Recupero dei beni

Se l'Assicurato o la Società recuperano eventuali proprietà, somme di denaro o database dopo che sia stato pagato l'indennizzo, la parte che ha effettuato il recupero deve darne tempestiva comunicazione all'altra parte. Se il bene recuperato è una somma di denaro o altri beni economici, il recupero sarà utilizzato prima per il rimborso dei costi sostenuti dalla Società per tale recupero, poi per il rimborso alla Società dei pagamenti di indennizzo effettuati dalla Società stessa ed infine per il pagamento della franchigia sostenuta dall'Assicurato. Se il bene recuperato non è una somma di denaro o altri beni economici, allora l'Assicurato può mantenere il bene recuperato e restituire il pagamento dell'indennizzo, più gli eventuali costi di recupero sostenuti dalla Società, o mantenere il pagamento dell'indennizzo meno i costi di recupero sostenuti dalla Società e trasferire tutti i diritti sul bene a favore della Società.

Art. CR12 - Altra assicurazione

La copertura assicurativa prevista dalla presente polizza si applicherà in eccedenza rispetto ad ogni altra Assicurazione valida e riscuotibile sottoscritta dall'Assicurato, compresa ogni franchigia ovvero ogni parte deducibile della stessa, a meno che l'altra Assicurazione sia stata redatta solo come specifica Assicurazione per l'eccedenza rispetto al massimale aggregato o altro massimale applicabile della presente polizza.

Art. CR13 - Completezza del contratto

Accettando la polizza, **l'Assicurato riconosce che la presente polizza costituisce l'intero accordo fra la Società e l'Assicurato in relazione ad essa.**

Art. CR14 - Cessione

I diritti e le obbligazioni di cui alla presente polizza relativi ad ogni Assicurato non potranno essere ceduti. In caso di morte o dichiarazione di interdizione o inabilitazione dell'Assicurato, tale Assicurazione coprirà il legale rappresentante dell'Assicurato in qualità di Assicurato, secondo quanto consentito dalla presente polizza.

Art. CR15 - Recesso e risoluzione

La Società potrà recedere dalla presente sezione di polizza alla scadenza annuale, inviando o fornendo rispettivamente al Contraente o alla Società all'indirizzo indicato comunicazione scritta con preavviso di 30 gg rispetto alla scadenza annuale.

Le altre sezioni della presente polizza, se attivate, rimarranno comunque in vigore ed il premio complessivo sarà computato considerando le sole sezioni rimaste attive.

Art. CR16 - Forma singolare di un termine

Laddove venga utilizzata la forma singolare di un termine, la stessa includerà anche il plurale qualora il contesto lo richieda.

Art. CR17 - Legge applicabile

La presente polizza, ivi inclusa la sua interpretazione, applicazione e validità è regolata dalla legge Italiana.

SEZIONE FURTO E RAPINA

DEFINIZIONI - GLOSSARIO

(ad integrazione delle definizioni valide per l'assicurazione in generale)

Abitazione

Locali di proprietà o in uso all'Assicurato, costituenti porzione di fabbricato contigua e/o comunicante e/o soprastante i locali nei quali viene esercitata l'attività assicurata, oppure costituenti fabbricato a sé stante purché ubicato nell'area di pertinenza dell'azienda assicurata.

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Sistemi elettronici di elaborazione, trasmissione, ricezione di dati con le relative unità periferiche ed i relativi impianti ed apparecchiature elettriche ed elettroniche, quali ad esempio stampanti, computer, fotocopiatrici, impianti citofonici e telefonici, impianti di allarme e di rilevazione, fax, macchine elettroniche per scrivere e per calcolare, terminali elettronici per registrazioni o transazioni su conto corrente bancario, bilance elettroniche e registratori di cassa; elaboratori ed impianti di automazione e/o di processi industriali, anche non al servizio di singole macchine ed impianti, e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, impianti di controllo dei materiali, impianti ed apparecchi per la preparazione di cliché e matrici, il tutto anche ad impiego mobile purché nei locali o nell'ambito dell'azienda assicurata, **purché nei locali o nell'ambito dell'azienda. Sono sempre esclusi telefoni cellulari e smartphone.**

Arredamento abitazione

Complesso mobiliare per l'arredamento dell'abitazione, oggetti di vestiario e indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici, nonché quant'altro di uso domestico e/o personale e/o inerente l'abitazione dell'Assicurato. **Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di merci, cose particolari, oggetti preziosi, raccolte e collezioni, valori e preziosi.**

Contenuto

Insieme di macchinari, attrezzature, impianti tecnici al servizio del fabbricato, arredamento e merci.

Cose particolari

Disegni, modelli, cliché, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili, registri, stampati, archivi, documenti, pellicole, film e microfilm, fotocolors e simili, schede, dischi, nastri e supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici anche di processo. Se le cose particolari costituiscono i prodotti dell'attività assicurata, vengono considerate merci.

Fabbricati

Tutte le costruzioni edili adibite all'esercizio della attività dichiarata compresa, se prevista nella scheda di polizza, eventuale porzione ad uso civile abitazione anche se locata a terzi, contenenti i beni assicurati che devono avere pareti perimetrali, solai e coperture in cemento armato, conglomerati cementizi, laterizi, vetrocemento armato, pietre od altri simili materiali oppure con pannelli in doppia lamiera metallica con interposta coibentazione, solidamente uniti tra loro mediante incastro, purché fissi e saldamente ancorati al terreno.

Fissi e Infissi

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, rispetto alle quali hanno funzione di finitura e di protezione

Furto

L'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Impianti tecnici al servizio del fabbricato

Tutti gli impianti elettrici, termici e di condizionamento; scale mobili, ascensori e montacarichi; antenne, reti telematiche, impianti solari termici e fotovoltaici di potenza massima pari a 250 kWp, altri impianti e installazioni al servizio del Fabbricato nonché eventuali impianti domotici considerati immobili per natura e destinazione.

Macchinari, attrezzature ed arredamento

Macchine, apparecchi ed impianti, compresi i basamenti e tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale completamento, apparecchiature elettriche ed elettroniche, compresi gli impianti domotici collegati per azionamento e manovra di altri impianti, attrezzi, utensili, ricambi, condutture, tubazioni, cisterne, silos, serbatoi, vasche; impianti per operazioni di peso e di misura, impianti di comunicazione e di estinzione, di trasporto (purché di proprietà dell'azienda assicurata), nonché impianti e mezzi di sollevamento (esclusi ascensori, montacarichi e scale mobili); distributori

automatici di merci, cibi e bevande purché all'interno del fabbricato; indumenti di lavoro, beni ed effetti personali dei prestatori di lavoro; insegne e antenne, mobilio, arredi, indumenti, scaffalature, banchi, cancelleria, dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza agli uffici, laboratori, dipendenze aziendali anche per attività ricreative, servizi generali, depositi, magazzini e quant'altro di simile relativo alla gestione e conduzione dell'azienda, il tutto ovunque, secondo naturale destinazione, nell'ambito dell'azienda assicurata, anche se all'aperto e/o su mezzi di trasporto. Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di merci, merci speciali, fabbricati, cose particolari, raccolte e collezioni, oggetti pregiati, preziosi e valori.

Merchi

Le materie prime, i materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti dell'industria, i semilavorati e i prodotti finiti, le scorte e i materiali di consumo, gli imballaggi, i supporti, gli scarti e i ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali, i preziosi ed i metalli preziosi per uso industriale o attinenti ai processi di lavorazione, i lubrificanti, i combustibili, le sostanze e prodotti infiammabili, le merci speciali, esclusi gli esplosivi; il tutto ovunque nell'ambito dell'azienda assicurata, anche su mezzi di trasporto.

Si intendono compresi nella definizione di merci i natanti, le imbarcazioni e i veicoli iscritti al P.R.A. o ad altri registri esteri, se a lui in consegna o custodia per lavori di manutenzione, riparazione, vendita (questi ultimi anche se di proprietà dell'Assicurato), o in semplice custodia nel caso di autorimesse. Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di cose particolari, raccolte e collezioni, oggetti pregiati, preziosi e valori.

Merchi speciali

Celluloide grezza ed oggetti di celluloide, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggio combustibili, eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci.

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

Mezzi di custodia

Cassaforte od armadio con pareti e battenti in acciaio, adatti a contrastare attacchi condotti da mezzi meccanici, efficacemente chiusa, di peso superiore a 200 Kg o ancorati alle pareti od al pavimento.

Oggetti pregiati

Se di valore singolo superiore a 15.000 €, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, tappeti, arazzi, statue e simili oggetti d'arte; mobili di antiquariato, pergamene, archivi e documenti storici; raccolte e collezioni in genere.

Preziosi

Oggetti d'argento, d'oro e di platino, pietre preziose, perle naturali e di coltura, il tutto anche se costituisce componente di macchinario o attrezzatura.

Raccolte e collezioni

Raccolta di oggetti congeneri, condotta con criteri prestabiliti, basati sul valore storico, artistico, scientifico o sul pregio intrinseco, oppure soltanto per curiosità o come hobby.

Rapina

La sottrazione e/o la costrizione a consegnare le cose, mediante violenza alla persona o minaccia iniziata ed avvenuta nei locali dell'attività assicurata ove è posto il Contenuto anche quando la persona sulla quale viene fatta la violenza o la minaccia venga prelevata dall'esterno e sia costretta a recarsi nei locali stessi.

Ai fini dell'assicurazione si intendono escluse le attività criminali volte ad ottenere il pagamento di somme di denaro in cambio dell'offerta di protezione o riconducibili al reato di usura.

Scippo

Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.

Sinistro

Verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Valori

Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, biglietti per mezzi di trasporto, buoni pasto e simili, schede telefoniche e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

Vetri stratificati di sicurezza

Superfici costituite da due o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm, oppure costituite da un unico strato di materiale sintetico

(policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm. Sono parificati ai "vetri stratificati di sicurezza" i "vetri antivandalismo/anticrimine" conformi alla norma UNI 9186 e i "vetri antiproiettile" conformi alla norma UNI 9187.

SEZIONE FURTO E RAPINA

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art.FU1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, **senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile**, i danni di furto e rapina del contenuto assicurato, anche se di proprietà di terzi, **all'interno del fabbricato posto nella ubicazione di rischio indicata in polizza.**

La garanzia furto è operante se il fabbricato presenta i mezzi di chiusura previsti all'Art.FU5 "Mezzi di chiusura dei locali per la garanzia furto" e l'autore del furto si è introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:

- a) violandone i mezzi di chiusura mediante:
 - rottura, scasso, uso di grimaldelli od arnesi simili;
 - uso fraudolento di chiavi o dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando; **per l'operatività della garanzia è essenziale che l'Assicurato provveda alla sostituzione delle serrature non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento delle chiavi o prenda idonei provvedimenti mirati alla custodia dei locali;**
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) praticando brecce od aperture in soffitti, pareti o pavimenti;
- d) in altro modo, ossia quando l'autore del furto si sia introdotto nei locali rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

La Società corrisponderà, comunque, l'indennizzo anche in presenza di aperture con mezzi di chiusura difformi da quelli indicati in polizza purché tali difformità riguardino aperture diverse da quelle utilizzate dai ladri per introdursi nei locali.

Qualora l'autore del furto, commesso nei modi sopra indicati, sia un dipendente dell'Assicurato, la garanzia deve intendersi operante, **sempre che si verifichino le seguenti circostanze:**

1. **l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di custodia o difesa interni previsti in polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;**
2. **il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni lavorative all'interno dei locali stessi.**

Art.FU2 Estensioni e limitazioni di garanzia

La Società indennizza con il limite della somma assicurata indicata alla partita contenuto e con limiti, franchigie e scoperti indicati nella scheda di polizza:

- a) il furto e la rapina di cose particolari, raccolte e collezioni, valori, preziosi e oggetti pregiati; si precisa **che la presente estensione opera per i valori e per i preziosi esclusivamente qualora gli stessi siano rinchiusi almeno in cassetti, mobili, registratori di cassa chiusi a chiave**, mentre relativamente alle cose particolari l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state ricostruite. **Se tale ricostruzione non avvenisse entro il termine massimo di 12 mesi dal sinistro, la Società indennizzerà il solo valore allo stato d'uso delle cose, calcolato tenendo conto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla funzionalità e ad ogni altra circostanza concomitante, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione od artistico o scientifico;**
- b) il furto e la rapina di merci attinenti attività diversa da quella dichiarata in polizza;
- c) il furto commesso:
 - attraverso le luci di serramenti, saracinesche, inferriate purché con rottura dei vetri retrostanti senza l'introduzione dell'autore nei locali assicurati;
 - durante i periodi di chiusura diurna e serale tra le 8 e le 24 quando le porte vetrate, purché chiuse e le vetrine fisse, sono protette dal solo vetro;
- d) i guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumato o tentato alle parti di fabbricato costituenti i locali dove è posto il contenuto, agli infissi posti a riparo ed a protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, comprese le eventuali recinzioni, comprese le eventuali spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali, nel caso in cui siano state sottratte all'Assicurato a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza;
- e) i danni al contenuto, compresi gli atti vandalici, per commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterlo;
- f) il furto e la rapina del contenuto posto in locali anche tra loro non comunicanti, ubicati in fabbricati all'interno di un unico recinto aziendale;
- g) il furto e la rapina del contenuto, escluso valori e preziosi, temporaneamente posto in locali di mostre, esposizioni, fiere ubicati nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano purché avvenuti nei modi previsti dal precedente articolo;

Se conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, fermo il limite della somma assicurata alla partita contenuto, la Società rimborsa le spese:

- h) sostenute per gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito della nomina del terzo perito;
- i) sanitarie, **esclusi comunque i medicinali**, conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato o dagli Addetti a seguito di rapina consumati o tentati.

Si conviene inoltre che relativamente ai veicoli iscritti al P.R.A. o ad altri registri esteri, fermo quanto indicato nella definizione di merci, risulta escluso il furto degli apparecchi audiovisivi, del bagaglio, degli indumenti e di ogni altro oggetto lasciato all'interno dei veicoli, nonché nel caso di autorimesse risulta escluso il furto dei componenti e delle parti accessorie installate sugli stessi se non avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli.

Art.FU3 Beni esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione:

1. cose particolari, raccolte e collezioni, oggetti pregiati, valori e preziosi - esclusi quelli per uso industriale -, salvo quanto diversamente specificato nel precedente articolo;
2. merci caricate su mezzi di trasporto di terzi nell'ambito dell'azienda assicurata se garantiti con specifica polizza;
3. aereomobili, imbarcazioni, natanti e veicoli a motore iscritti al P.R.A. o ad altri registri esteri, salvo quanto indicato nella definizione di merci;
4. apparecchiature elettriche ed elettroniche se operante la sezione elettronica;
5. contenuto in godimento dell'Assicurato, rientrante in contratti di leasing qualora sia già coperto da apposita assicurazione, salvo si tratti di contratti con assicurazione del debito residuo nel qual caso la presente esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati.

Art.FU4 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione e simili, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi od agevolati con dolo:
 - da persone che abitano con i soggetti indicati alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere, eccetto quanto previsto dall'Art. FU1 "Oggetto dell'assicurazione";
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela od affinità, se coabitanti;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi. Relativamente a preziosi, carte valori (non costituenti merce oggetto di vendita), titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- f) indiretti che non riguardano la materialità delle cose assicurate;
- g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- h) al contenuto sottratto con destrezza all'interno dei locali contenenti le cose assicurate.

Art.FU5 Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei locali per la garanzia furto

I fabbricati e i locali adibiti all'attività indicata in polizza contenenti i beni assicurati devono avere:

1. pareti perimetrali, solai e coperture in cemento armato, conglomerati cementizi, laterizi, vetrocemento armato, pietre od altri simili materiali oppure con pannelli in doppia lamiera metallica con interposta coibentazione, solidamente uniti tra loro mediante incastro, purché fissi e saldamente ancorati al terreno;
2. aperture verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate protette da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni, manovrabili esclusivamente dall'interno o protette da inferriate fissate al muro. Nelle inferriate o nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali se non con

effrazioni delle relative strutture o dei congegni di chiusura. Negli altri serramenti, esclusi comunque gli avvolgibili, sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm²

Qualora la linea di gronda del tetto e le aperture sulle pareti verso l'esterno risultino ad una altezza superiore a 4 metri da:

- a. suolo;
- b. superfici acquee;
- c. ripiani praticabili ed accessibili dall'esterno per vie ordinarie senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiali, quali scale, corde e simili;

in deroga a quanto previsto ai punti 1. e 2. il tetto potrà essere costruito in materiale rigido di qualsiasi tipo e le aperture protette in modo diverso purché protette.

Art.FU6 Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei fabbricati non conformi

Qualora l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate avvenga:

- a) mediante effrazione di mezzi di chiusura non conformi
- b) attraverso luci di inferriate senza effrazione delle relative strutture
- c) violando fabbricati con caratteristiche costruttive non adeguate

il sinistro risulterà comunque in garanzia **previa l'applicazione dello scoperto indicato sulla scheda di polizza.**

Sono esclusi i danni di furto se l'introduzione nei locali avviene attraverso un'apertura ove per qualsiasi motivo non esiste alcun mezzo di chiusura oppure, se esistente, non risulta operante.

Art.FU7 Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato

L'assicurazione opera anche se il furto o la rapina vengono commessi utilizzando per l'asportazione del contenuto Assicurato veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area di esclusiva pertinenza dell'attività dichiarata ed in uso al Contraente o all'Assicurato.

Art.FU8 Limiti di indennizzo, franchigie, scoperti

L'assicurazione è prestata nei limiti di indennizzo e con le franchigie e gli scoperti indicati nella scheda di polizza con l'avvertenza che, qualora operino due o più detrazioni percentuali, le stesse si intendono unificate al massimo al 30%, ferma la franchigia minima prevista per ciascuna garanzia.

GARANZIE COMPLEMENTARI

FU-A Valori e Preziosi

La Società indennizza, senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile, i danni di furto e rapina dei valori e preziosi posti in:

- a) cassaforte a muro, saldamente incassata e cementata nella muratura, efficacemente chiusa;
 - b) cassaforte di peso non inferiore a 200 kg, efficacemente chiusa;
- fino all'importo indicato nella scheda di polizza.

FU-B Portavalori

La Società indennizza l'Assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata alla partita portavalori e senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile, per i danni materiali e diretti derivanti dalla perdita dei valori trasportati, al di fuori dei locali indicati in polizza, dal Contraente o da un suo dipendente di fiducia o da un familiare addetto all'esercizio, a seguito di:

- a) furto in seguito a infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- b) furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori medesimi;
- c) furto strappando di mano o di dosso alla persona incaricata del trasporto i valori medesimi;
- d) rapina subita dalla persona incaricata del trasporto;
- e) furto o rapina avvenuti nell'abitazione della persona incaricata del trasporto, in presenza sua o di suoi familiari conviventi.

La garanzia è operante per il tragitto dall'esercizio stesso al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa, entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. Dalla garanzia sono escluse le persone di età inferiore ai 18 anni o superiore a 70 anni.

Resta convenuto che in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione dello scoperto indicato nella scheda di polizza

GARANZIE AGGIUNTIVE

Si intendono operanti le seguenti estensioni di garanzia selezionate da un elenco su richiesta del contraente nei limiti, con gli scoperti e con le franchigie indicati sulla scheda di polizza.

F-1 Franchigia

In caso di sinistro al Contenuto il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo pari al 10% della somma assicurata col minimo di 1.000 € ed il massimo di 5.000 €, fermi gli scoperti già previsti all'Art. FU8 "Limiti di indennizzo, franchigie, scoperti". In caso di concomitanza della presente franchigia con gli scoperti già previsti all'Art. FU8 "Limiti di indennizzo, franchigie, scoperti" verrà applicata come unica detrazione quella più elevata.

F-2 Arredamento domestico

La definizione di contenuto si intende integrata da "arredamento domestico" qualora quest'ultimo sia stato richiamato in corrispondenza della partita contenuto

F-4 Impianto di allarme antifurto

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che i locali contenenti le cose assicurate siano protetti da impianto di allarme antifurto, volumetrico e/o perimetrale, munito di registratore di funzione (di controllo), di sirena esterna autoalimentata, collegato a mezzo combinatore telefonico e/o ponte radio e/o linea telefonica diretta (punto-punto) con le Forze dell'Ordine e/o Istituto di vigilanza privato. Tale impianto deve venire messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate e protette non vi sia presenza di persone.

Qualora le condizioni di cui al punto precedente non siano soddisfatte o qualora risulti che al momento del sinistro l'impianto di allarme non era funzionante, in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 25% del danno indennizzabile. Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto in polizza, verrà elevato al 30%, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25%, la franchigia verrà considerata quale importo minimo.

NORME IN CASO DI SINISTRO SEZIONE FURTO E RAPINA

Art. SF1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro:

il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell' Art.1914 del Codice Civile;
- b) fare, entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza, denuncia scritta all'autorità competente del luogo, indicando la Società, l'agenzia ed il numero di polizza e precisando le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa, nei tempi e nei modi previsti, alla Società;
- c) adoperarsi immediatamente nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate.

Il Contraente e/o l'Assicurato devono altresì:

- d) darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza od alla Società entro cinque giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile;
- e) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità, valore delle cose distrutte o danneggiate nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture, o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alle Merci deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci danneggiate finite e/o in corso di lavorazione;
- g) denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito, fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Art. SF2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce od i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. SF3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure a richiesta di una delle due parti:

- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha diritto di farsi assistere e coadiuvare da altre persone le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Art. SF4 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente e/o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro;
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose stesse avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.SF5 "Valore delle cose assicurate";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata in base all'Art.SF3 "Procedura per la valutazione del danno" punto b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti; i risultati delle operazioni di cui ai precedenti lettere c) e d) **sono obbligatori per le parti le quali rinunciano a qualsiasi facoltà di impugnativa salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali**, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l'indennizzo del danno.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo di non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività anche se ridotta svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dalla osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. SF5 - Valore delle cose assicurate

L'attribuzione del valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. macchinari: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali od equivalenti per rendimento economico al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- II. merci: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza, aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; **ove la valutazione così formulata superasse i corrispondenti prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.**

Art. SF6 - Determinazione del danno

Il danno si determina stimando il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Art. SF7 - Raccolte e collezioni.

Qualora siano danneggiate o asportate raccolte o collezioni, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o asportati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione o delle rispettive parti.

Art. SF8 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- salvo diversa pattuizione la Società non pagherà l'importo per essi da liquidare prima delle relative scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito, non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci per effetto della procedura di ammortamento;
- il loro valore è dato dalla somma in essi riportata.

Art. SF9 - Limite di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, **a nessun titolo la Società sarà tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata.**

Art. SF10 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

Ogni pagamento verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori in caso di creditori privilegiati, pignorati od ipotecari sulle cose assicurate ai sensi dell'Art. 2742 del Codice Civile

Laddove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, dei soci e/o degli amministratori relativamente al sinistro è **facoltà della Società posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso**. Tuttavia l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, **purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto di indennizzo**.

Art. SF11 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta; in caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggere dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. SF12 - Verifica dello stato delle cose assicurate e delle documentazioni

Alla Società è consentito verificare lo stato delle cose assicurate, anche con ispezione alle stesse ed ai luoghi ove sono poste previo accordo con il Contraente e l'Assicurato in merito al tempo ed alle modalità della verifica, potendosi avvalere della loro collaborazione.

In caso di sinistro la Società ha inoltre diritto di prendere visione dei libri contabili, registri, fatture al fine di poter determinare l'ammontare del danno.

Art. SF13 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione annuo in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondere restituzione di premio.

Se a seguito del sinistro la Società decidesse, invece, di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio annuo pagato e non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme e limiti potranno essere reintegrati nei valori originari, il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 8 "Recesso in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione

Art. SF14 - Recupero delle cose rubate.

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne l'avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede a una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE

DEFINIZIONI - GLOSSARIO

(ad integrazione delle definizioni valide per l'assicurazione in generale)

Addetti (definizione valida anche ai fini del calcolo del Premio basato sul parametro numero Addetti)

Titolari, soci e prestatori di lavoro

Committente

Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura;

Cose

Gli oggetti materiali e gli animali.

Esplosivi

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'Art. 83 del R.D. n° 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricati

Tutte le costruzioni edili adibite all'esercizio della attività assicurata compresa, se prevista nella scheda di polizza, eventuale porzione ad uso civile abitazione anche se locata a terzi, nonché impianti tecnici al servizio del fabbricato, fissi ed infissi, opere di fondazione od interrate e tutte le parti ed opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli, gallerie e passaggi di comunicazione tra i vari fabbricati, incluse tutte le pertinenze quali strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote relative a fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà.

Fatturato (definizione valida anche ai fini del calcolo del premio basato sul parametro Fatturato)

Il volume di affari dichiarato ai fini IVA relativo all'attività esercitata per la quale è prestata l'assicurazione, al netto dell'IVA e degli introiti derivanti sia dalla cessione di beni ammortizzabili sia dall'intermediazione immobiliare

Impianti tecnici al servizio del fabbricato

Tutti gli impianti elettrici, termici e di condizionamento, idrici, igienico sanitari, fognari, scale mobili, ascensori e montacarichi; antenne, reti telematiche, impianti solari termici e fotovoltaici di potenza massima pari a 250 kWp, altri impianti e installazioni al servizio del fabbricato nonché eventuali impianti domotici considerati immobili per natura e destinazione.

Incendio

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi o propagarsi.

Massimale Assicurato

L'importo che rappresenta il massimo esborso della Società in relazione alle garanzie prestate.

Il massimale unico rappresenta altresì il limite per sinistro, per persona (intesa come persona infortunata o deceduta indipendentemente dal numero degli aventi diritto al risarcimento) e per danni a cose.

Quando in polizza viene specificato che il massimale è prestato per periodo di assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la Società è tenuta per tutti i sinistri verificatisi durante lo stesso periodo di assicurazione.

Perdite patrimoniali

Pregiudizio economico non conseguente a danni corporali o a danni materiali.

Premio minimo

La somma dovuta dal Contraente alla Società, a corrispettivo dell'assicurazione, indipendentemente dal valore degli elementi variabili utilizzati per la determinazione del premio, e che rimane comunque acquisita dalla Società.

Prestatori di lavoro

Le persone fisiche che svolgono, anche per periodi inferiori all'anno, l'attività dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle normative vigenti al momento del sinistro esclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non si intendono compresi nella presente definizione i professionisti, i subappaltatori ed i loro dipendenti.

Prestatori di lavoro stagionale (definizione valida anche ai fini del calcolo del premio basato sul parametro numero addetti)

I prestatori di lavoro che svolgono l'attività dichiarata a favore dell'Assicurato, nel corso della medesima annualità assicurativa, per un periodo, anche non continuativo, non superiore a 180 giorni.

Regola proporzionale

Criterio secondo il quale la Società riduce proporzionalmente l'indennizzo, in caso di sinistro, quando il valore degli addetti dichiarato nella scheda di polizza, utilizzato quale parametro per il calcolo del premio, risulti inferiore a quello determinato al momento del sinistro.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

Sinistro

Verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Subappaltatori

La persona fisica o giuridica cui l'Assicurato abbia ceduto, nel rispetto delle norme di Legge vigenti in materia al momento del sinistro, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi. Ai fini della presente assicurazione s'intendono equiparati al subappaltatore:

- il prestatore di un contratto d'opera o di servizi come definito all'Art. 2222 del Codice Civile;
- il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. RCT1 Oggetto dell'assicurazione - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **nel limite del massimale Assicurato e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicate nella scheda di polizza**, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento materiale di cose;

in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata, **purché svolta direttamente dall'Assicurato o dagli addetti dell'Assicurato.**

A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione si intende estesa:

- a. a fatto doloso delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere;
- b. ad attività, anche presso terzi, di approvvigionamento, consegna o prelievo di materiali e/o merci; **si intendono comunque escluse le attività di montaggio, installazione e/o posa in opera, manutenzione e riparazione presso terzi;**
- c. ad operazioni di carico e scarico, anche presso terzi, effettuate anche con veicoli a motore e/o mezzi e dispositivi meccanici; **si intendono comunque escluse** - salvo che non venga richiamata la relativa garanzia aggiuntiva - **le attività di montaggio, installazione e/o posa in opera, manutenzione e riparazione presso terzi;**
- d. all'esercizio di magazzini, uffici e depositi ubicati nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
- e. alla gestione di servizi di ristoro e/o mense aziendali ed alla proprietà e/o uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere siti all'interno dell'azienda assicurata; **limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati** i prestatori di lavoro rientrano nel novero dei "Terzi" e **l'assicurazione vale a condizione che la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia e comunque entro 1 anno dalla consumazione**. Si dà atto che della mensa possono usufruire occasionalmente anche i clienti ed i fornitori;
- f. alla gestione del CRAL aziendale, organizzazione di attività dopolavoristiche, sportive e ricreative, ritrovi, manifestazioni e gite aziendali, manifestazioni culturali in genere; **ferma restando l'esclusione dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti e dall'impiego di aeromobili;**
- g. alla gestione di servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso siti all'interno dell'azienda assicurata, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari e degli incaricati al servizio **purché addetti dell'Assicurato ed in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge per svolgere detta attività;**
- h. alla gestione di spacci aziendali e/o di negozi per la vendita al pubblico posti nell'ambito dell'azienda assicurata;
- i. al mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari, sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico di opere o di lavori, di macchine, impianti, attrezzi, depositi di materiali, **purché la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione con i lavori oggetto dell'assicurazione e non in base a contratto limitato alla specifica fornitura di suddetti servizi;**
- j. alla partecipazione, anche con finalità di distribuzione promozionale dei propri prodotti, ad esposizioni, mostre, fiere, mercati, compreso il montaggio, lo smontaggio e l'allestimento delle proprie strutture espositive;
- k. alla proprietà, all'uso ed alla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, di striscioni, ovunque installati sul territorio della Repubblica Italiana, di San Marino e dello Stato Città del Vaticano; **si intendono comunque sempre esclusi i danni alle opere od alle cose sulle quali sono installate le insegne, i cartelli e gli striscioni;**
- l. alla proprietà e/o conduzione di colonie ed asili nido per i figli degli addetti;
- m. alla proprietà, all'uso, alla pulizia, alla riparazione ed alla manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, di macchinari, impianti ed attrezzature, compresi binari di raccordo e piattaforme rotanti, cabine elettriche e di trasformazione, reti di distribuzione anche aeree all'interno del perimetro aziendale, centrali termiche, impianti di autolavaggio, depositi di carburante e colonnine di distribuzione ad uso interno; **purché il tutto utilizzato come bene strumentale per lo svolgimento dell'attività dichiarata;**
- n. all'organizzazione di visite guidate all'interno dell'azienda assicurata con presentazione e/o degustazione dei propri prodotti e dimostrazione dei propri prodotti e/o dei cicli di lavorazione;
- o. all'organizzazione di stage, corsi di formazione, corsi di istruzione e addestramento tecnico e/o pratico nonché alla partecipazione, da parte dei propri Addetti, alle medesime attività anche presso terzi;

- p. al servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati - **purché in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge per la detenzione e l'impiego di armi** - e con cani; **limitatamente alla proprietà, uso, possesso e detenzione di cani custoditi nell'ambito dell'azienda assicurata** si conviene tra le Parti che rientrano nel novero dei terzi, **limitatamente al caso di morte e lesioni personali**, i prestatori di lavoro dell'Assicurato;
- q. al servizio antincendio o ad interventi diretti degli addetti dell'Assicurato per tale scopo;
- r. al servizio di pulizia dei locali dell'azienda assicurata, comprese le aree esterne di pertinenza del fabbricato;
- s. all'uso ed alla circolazione di biciclette, anche a pedalata assistita, ciclo furgoncini senza motore e mezzi di trasporto a mano sia all'interno che all'esterno dell'area dello stabilimento dell'Assicurato.

Qualora le attività e/o i servizi di cui sopra fossero affidati a soggetti diversi dagli addetti dell'Assicurato, la presente assicurazione opererà per la sola responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente.

Art. RCT2 Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Dall'assicurazione di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), **sono esclusi i danni:**

a. causati da o dovuti a:

- 1) **assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti:**
 - **ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;**
 - **all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;**
- 2) **atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché tutti gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;**
- 3) **detenzione e/o impiego di esplosivi;**
- 4) **detenzione e/o impiego di armi da fuoco, salvo quanto previsto all'Art.RCT1 "Oggetto dell'assicurazione - Responsabilità Civile verso Terzi " lettera p.;**
- 5) **difetto originario delle cose vendute, consegnate o somministrate;**
- 6) **emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;**
- 7) **furto, smarrimento ed errata consegna;**
- 8) **impianti od installazioni in mare non saldamente collegati alla riva tramite terrapieni o lingue di terra (c.d. "offshore"); nonché condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per il trasporto dello stesso finalizzato alla produzione di energia; nonché cablaggi sottomarini in genere (c.d. "rigs");**
- 9) **impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;**
- 10) **incarichi assunti da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche od integrazioni;**
- 11) **interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;**
- 12) **inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;**
- 13) **lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto all'Art.RCT1 "Oggetto dell'assicurazione - Responsabilità Civile verso Terzi" lettere k. ed m.;**
- 14) **operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera se non avvenuti e manifestatisi durante l'esecuzione dei lavori;**
- 15) **opere e/o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e/o aperta al pubblico;**
- 16) **perdita dati software conseguenti a cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria di programmi, applicativi e software in genere, nonché i conseguenti danni da interruzione d'attività;**
- 17) **prodotti o cose in genere dopo la loro consegna a terzi;**
- 18) **proprietà e/o circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;**

- 19) proprietà e/o conduzione di fabbricati o immobili in genere diversi da quelli impiegati nello svolgimento dell'attività dichiarata;
 - 20) proprietà e/o uso di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri, di natanti a motore;
 - 21) proprietà e/o conduzione di aeromobili, di droni e di apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo anche se non considerati aeromobili ai sensi dell'Art. 743 del Codice della Navigazione;
 - 22) proprietà e/o uso di teleferiche, funicolari ed altri impianti di trasporto a fune e simili;
 - 23) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivategli direttamente dalla legge;
 - 24) rischi aeronautici in genere, salvo che si tratti di attività collaterali non direttamente collegate al traffico aereo che si svolgono presso e/o all'interno degli aeroporti, purché non in aree appositamente predisposte per l'atterraggio, il decollo e le manovre degli aeromobili; si intendono comunque sempre esclusi i danni subiti dagli aeromobili;
 - 25) subappaltatori per lavori eseguiti per conto dell'Assicurato;
 - 26) terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
 - 27) trapianti di organi umani e/o impiego di sostanze biologiche di origine umana;
 - 28) TSE (encefalopatie spongiformi trasmissibili), influenza aviaria, alcool, tabacco;
 - 29) umidità, stillicidio ed, in genere, insalubrità dei locali in cui viene svolta l'attività dichiarata;
 - 30) utilizzo di organismi geneticamente modificati e/o di prodotti che li contengono (O.G.M.);
- b. alle cose di terzi:
- 1) derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
 - 2) che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
 - 3) trovantisi in ambito lavori e derivanti da attività di montaggio, installazione e/o posa in opera, collaudo e manutenzione effettuate presso terzi;
 - 4) oggetto di lavorazione, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori stessi;
 - 5) oggetto di movimentazione, sollevamento, carico e scarico, trasporto;
 - 6) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783 - 1784 - 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
 - 7) da vibrazioni, assestamento, franamento, bradisismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati;
- c. cagionati:
- 1) alle condutture e/o agli impianti sotterranei o subacquei;
 - 2) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori nonché alle cose su di essi caricate o trasportate;
- d. consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
- e. verificatisi in occasione di trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- f. che derivino naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività dichiarata.

Infine la Società non è tenuta a prestare la copertura, indennizzare sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza, qualora tale copertura, indennizzo o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.

Art. RCT3 Persone non considerate terzi - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Non sono considerati terzi:

- a. il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia";
- b. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante dell'Assicurato, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a. del presente articolo;
- c. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le Società che risultino controllanti, controllate o collegate all'Assicurato o al Contraente, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime;
- d. gli addetti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio;

- e. tutte le altre persone diverse da quelle indicate alla lettera d. del presente articolo che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione della loro partecipazione manuale all'attività dichiarata, compresi i Subappaltatori.

Art. RCT4 Azioni di rivalsa - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi vale anche per le azioni di regresso e/o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

Si precisa, pertanto, che eventuali azioni di regresso e/o di surroga esperite da Enti diversi da quelli sopra indicati, non rientrano nella presente assicurazione.

Art. RCT5 Franchigia per danni a cose - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) si intende prestata previa detrazione dell'importo minimo, per ogni sinistro che comporti danni a cose, indicato nella scheda di polizza.

Qualora alcune condizioni di polizza prevedano franchigie o scoperti, di importo superiore, si intenderanno operanti questi ultimi.

Art. RCT6 Garanzie complementari sempre operanti - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

a. Committenza mezzi di trasporto

L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi è estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato in relazione alla committenza, ai sensi dell'Art.2049 del Codice Civile, per i danni cagionati a terzi dai prestatori di lavoro dell'Assicurato in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, autocarri fino a 35q e natanti, **che non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.**

La garanzia comprende anche i danni corporali cagionati alle persone trasportate, **ove il trasporto di persone sia consentito dalla Legge.**

La garanzia si intende operante unicamente se, al momento del sinistro, il mezzo di trasporto sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di Legge.

La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del mezzo che abbia cagionato il danno.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

b. Danni a mezzi sotto carico e scarico

A parziale deroga di quanto indicato all'Art.RCT2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera c. punto 2), l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico di proprietà di terzi ed ai veicoli (anche se di proprietà dei prestatori di lavoro dell'Assicurato) in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

Si intendono comunque esclusi i danni:

- 1) **subiti dalle cose che si trovano sui mezzi di trasporto, siano essi soggetti o meno ad operazioni di carico o scarico;**
- 2) **da mancato uso o disponibilità.**

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

c. Danni alle cose in consegna o custodia (esclusi veicoli)

A parziale deroga di quanto indicato all'Art.RCT2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera b. punto 2), l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) comprende i danni alle cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia.

Si intendono comunque esclusi i danni:

- 1) **subiti da veicoli in genere e da natanti;**
- 2) **da incendio, furto, eventi atmosferici o atti vandalici, mancata uso o disponibilità;**
- 3) **alle cose che costituiscono strumenti di lavoro, compresi immobili e/o cose utilizzate e/o detenute a titolo di locazione finanziaria o comodato d'uso anche gratuito;**
- 4) **a tessuti e capi di vestiario, in consegna o custodia per lavorazioni e/o puliture di qualsiasi genere;**
- 5) **a valori, preziosi.**

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

d. Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga di quanto indicato all'Art.RCT2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" - lettera a. punto 12), l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) si estende ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione e deterioramento di cose in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite **a seguito di evento improvviso ed accidentale.**

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

e. Danni da interruzione e/o sospensione di attività

A parziale deroga di quanto indicato all'Art.RCT2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera a. punto 11), l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) comprende i danni a terzi derivanti da interruzione e/o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, professionali, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente sezione di polizza.**

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

f. Errato trattamento dei dati personali

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 (codice in materia di protezione de dati personali) e successive modifiche e/o integrazioni, per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali di terzi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione), purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

Ai fini della presente estensione di garanzia, a parziale deroga all'Art.RCT3 "Persone non considerate terzi - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" lettera d., i prestatori di lavoro dell'Assicurato rientrano nel novero dei terzi.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

g. Parcheggio veicoli

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) è estesa ai danni cagionati ad autoveicoli e motoveicoli e ciclomotori di clienti, fornitori e prestatori di lavoro dell'Assicurato, posteggiati negli spazi debitamente delimitati, di pertinenza dell'azienda assicurata, ed adibiti a parcheggio.

Si intendono comunque esclusi i danni:

- **da incendio, furto, eventi atmosferici o atti vandalici, mancato uso o disponibilità;**
- **cagionati alle cose che si trovino sui mezzi stessi;**
- **conseguenti ad errata o carente segnalazione stradale.**

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

h. RC personale prestatori di lavoro

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) comprende la responsabilità civile personale dei prestatori dei lavoro dipendenti dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'Assicurato**, nello svolgimento delle loro mansioni, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni; **permane l'esclusione di cui all'Art.RCT2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera a. punto 10).**

Agli effetti della presente garanzia, a parziale deroga di quanto indicato all'Art.RCT3 "Persone non considerate terzi - Responsabilità Civile verso Terzi", sono considerati terzi i **prestatori di lavoro stessi ed i subappaltatori - sempreché sia operante la garanzia aggiuntiva RC-E "Danni arrecati o subiti dai subappaltatori", limitatamente ai danni da essi subiti (escluse le malattie professionali) per morte o lesioni gravi o gravissime così come definite all'Art. 583 del Codice Penale.**

i. RC Proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) si intende operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla proprietà e/o alla conduzione dei fabbricati e dei locali, inclusi i relativi impianti tecnici fissi che costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività dichiarata, le dipendenze, le eventuali porzioni destinate a civili abitazioni, le recinzioni, le strade, i giardini, i parchi, i viali privati, gli impianti e le attrezzature sportive, i cortili, i terreni e le tettoie, **purché all'interno del perimetro aziendale e sul territorio della Repubblica Italiana, di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.**

A titolo esemplificativo e non limitativo, si intendono compresi i danni derivanti da:

- 1) lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria dei fabbricati e dei relativi impianti fissi destinati alla loro conduzione; **ove la manutenzione fosse affidata a soggetti diversi dagli addetti dell'Assicurato, la presente assicurazione opererà per la sola responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente;** per la committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione previsti dal D. Lgs. 81/08 (ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni), **la garanzia opera a condizione che l'Assicurato abbia designato il Responsabile**

dei Lavori, il Coordinatore per la Progettazione ed il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, in conformità a quanto disposto dal decreto stesso, e si estende ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, purché dall'evento siano derivati in capo alle stesse la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art.583 del Codice Penale;

- 2) mancata o tardiva rimozione di neve o ghiaccio;
- 3) caduta di antenne o parabole radio telericeventi (centralizzate e non);
- 4) esecuzione di lavori di manutenzione degli spazi adibiti a giardino, parchi, viali di pertinenza del fabbricato nel quale si svolge l'attività esercitata, compresi i lavori di giardinaggio, potatura e abbattimento di piante; **ove tali lavori fossero affidati a soggetti diversi dagli addetti dell'Assicurato, la presente assicurazione opererà per la sola responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente.**

Si intendono comunque esclusi i danni da spargimento di acqua o rigurgito di fognature non conseguenti a rottura accidentale degli impianti o condutture degli impianti posti al servizio del fabbricato.

j. Smercio prodotti

A parziale deroga di quanto indicato all'Art.RCT2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera a. punto 17), l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) comprende i danni cagionati entro 1 anno dalla consegna a terzi e, comunque entro il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti direttamente al consumatore presso l'azienda assicurata o in occasione di partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni, mercati e/o dimostrazioni .

Si intendono comunque esclusi i danni:

- a. relativi alla distribuzione di carburante;**
- b. da prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano;**
- c. conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità;**
- d. subiti dai prodotti stessi, nonché le spese per le relative riparazioni o sostituzioni.**

Limitatamente ai prodotti alimentari di produzione propria, a parziale deroga di quanto indicato all'Art.RCT2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera a. punto 5), la garanzia è estesa ai danni dovuti a difetto originario dei prodotti somministrati o venduti con le modalità di cui sopra.

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia in regola con le disposizioni previste dal D.Lgs. 193 del 6 novembre 2007 e successive modifiche e/o integrazioni, concernenti le norme generali di igiene e le modalità di verifica dell'osservanza di tali norme.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

j. Smercio prodotti alimentari

A parziale deroga di quanto indicato all'Art.RCT2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi " lettera a. punto17), l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) comprende i danni cagionati entro 1 anno dalla consegna a terzi e, comunque entro il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti alimentari somministrati o venduti direttamente al consumatore presso l'azienda assicurata o in occasione di partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni, mercati e/o dimostrazioni.

Limitatamente ai prodotti alimentari di produzione propria, a parziale deroga di quanto indicato all'Art.RCT2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera a.punto 5), la garanzia è estesa ai danni dovuti a difetto originario dei prodotti somministrati o venduti con le modalità di cui sopra.

Si intendono comunque esclusi i danni:

- 1) conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità;**
- 2) subiti dai prodotti stessi, nonché le spese per le relative riparazioni o sostituzioni.**

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia in regola con le disposizioni previste dal D. Lgs. 193 del 6 novembre 2007 e successive modifiche e/o integrazioni, concernenti le norme generali di igiene e le modalità di verifica dell'osservanza di tali norme.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

j. Smercio prodotti alimentari

A parziale deroga di quanto indicato all'Art.RCT2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera a. punto 17), l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) comprende i danni cagionati entro 1 anno dalla consegna a terzi e, comunque entro il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti direttamente al consumatore presso l'azienda assicurata o in occasione di partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni, mercati e/o dimostrazioni.

Si intendono comunque esclusi i danni:

- a. relativi alla distribuzione di carburante;
- b. da prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano;
- c. conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità;
- d. subiti dai prodotti stessi, nonché le spese per le relative riparazioni o sostituzioni.

Limitatamente ai prodotti alimentari di produzione propria, a parziale deroga di quanto indicato all'Art.RCT2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera a. punto 5), la garanzia è estesa ai danni dovuti a difetto originario dei prodotti somministrati o venduti con le modalità di cui sopra.

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia in regola con le disposizioni previste dal D.Lgs. 193 del 6 novembre 2007 e successive modifiche e/o integrazioni, concernenti le norme generali di igiene e le modalità di verifica dell'osservanza di tali norme.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

Art. RCT7 Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

L'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) viene prestata con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nella scheda di polizza.

Art. RCT8 Estensione territoriale - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi vale per i danni che avvengono in tutti i Paesi Europei.

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) è, tuttavia, estesa al mondo intero relativamente a:

- viaggi per trattativa d'affari;
- partecipazione a congressi, mostre, esposizioni.

Art. RCT9 Pluralità di assicurati - Responsabilità civile verso Terzi

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale assicurato stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. RCT10 Massimale assicurato aggregato per sinistro

Nel caso di sinistri che coinvolgano contemporaneamente la sezione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e la sezione Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO), se attivata, la Società non risponderà comunque per una somma superiore al massimale per sinistro previsto per la sezione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Art. RCT11 Calcolo del premio

Relativamente alle garanzie previste dalla presente sezione (responsabilità civile verso terzi R.C.T. e, se richiamata, Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro R.C.O.), **il premio viene convenuto sulla base della dichiarazione del Contraente che il numero degli addetti e degli eventuali prestatori di lavoro stagionale che prestano l'attività è quello indicato nella scheda di polizza.**

L'assicurazione si intende operante esclusivamente per aziende formate, al momento della stipulazione del contratto, da non più di 9 addetti.

Relativamente ai prestatori di lavoro stagionale, il numero indicato nella scheda di polizza deve intendersi quale numero massimo di tali soggetti che contemporaneamente svolgono l'attività a favore del Contraente.

Il premio relativo a ciascuno dei prestatori di lavoro stagionale viene calcolato considerando una prestazione lavorativa massima, anche non continuativa, di centoottanta giorni per annualità assicurativa.

Qualora il numero degli addetti e/o dei prestatori di lavoro stagionali aumenti rispetto al numero indicato nella scheda di polizza, il Contraente dovrà darne immediato avviso alla Società, che provvederà alla sostituzione del contratto adeguando condizioni normative e tariffarie.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. RC01 Oggetto dell'assicurazione - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **nel limite del massimale Assicurato e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicate nella scheda di polizza**, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro, **di cui sia ritenuto civilmente responsabile** ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, **a condizione che l'Assicurato sia in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.**

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e/o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

Si precisa, pertanto, che eventuali azioni di regresso e/o di surroga esperite da Enti diversi da quelli sopra citati, non rientrano nella presente garanzia.

Limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari ed i soci sono equiparati ai dipendenti.

Limitatamente ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n° 38 l'assicurazione si intende operante esclusivamente per gli infortuni dai quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5 %.

Non costituirà motivo di inoperatività della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.

Art. RC02 Esclusioni - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro.

La garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro non comprende i danni:

a. derivanti:

- 1) dall'incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche od integrazioni;
- 2) dalla detenzione od impiego di esplosivi e di armi da fuoco (salvo quanto previsto all'Art.RCT1 lettera p relativamente al servizio di vigilanza);
- 3) da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di asbesto e/o prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; nonché da uso di prodotti fatti in tutto od in parte di asbesto;
- 4) da trapianto di organi umani, impiego di sostanze biologiche di origine umana;
- 5) da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- 6) da qualsiasi attività relativa ad impianti od installazioni in mare non saldamente collegati alla riva tramite terrapieni o lingue di terra (c.d. "offshore"); nonché da condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per il trasporto dello stesso finalizzato alla produzione di energia; nonché dai cablaggi sottomarini in genere (c.d. "rigs");
- 7) da atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- 8) da umidità, stillicidio ed, in genere, insalubrità dei locali;
- 9) da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente a quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;

b. verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;

c. cagionati:

- 1) da teleferiche, funicolari ed altri impianti di trasporto a fune e simili;
- 2) da TSE, alcool, tabacco;
- 3) da campi elettromagnetici;

d. relativi ai casi di encefalite spongiforme o sindromi affini.

e. consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;

f. conseguenti a malattie professionali.

Art. RC03 Estensione territoriale Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

L'assicurazione di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro vale per il mondo intero.

GARANZIE AGGIUNTIVE

Si intendono operanti le seguenti estensioni di garanzia selezionate da un elenco su richiesta del contraente nei limiti, con gli scoperti e con le franchigie indicati sulla scheda di polizza.

RC-A Borsisti, corsisti, stagisti, tirocinanti

Premesso che l'Assicurato può avvalersi, per l'esercizio dell'attività descritta in polizza, di borsisti, corsisti, stagisti o tirocinanti, si conviene che:

- a) a parziale deroga dell'Art.RCT2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera a. punto 25), l'assicurazione è estesa alla responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dai suddetti soggetti, mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato;
- b) a parziale deroga dell'Art.RCT3 "Persone non considerate terzi - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera e., tali soggetti vengono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, **sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni gravi o gravissime**, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.

RC-B Danni a capi di vestiario

A parziale deroga di quanto indicato all'Art.RCT2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera b. punto 2) e lettera b. punto 4), l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) relativamente ai danni a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, sono altresì compresi quelli conseguenti a lavatura, smacchiatura, stiratura di tessuti e/o capi di vestiario **con esclusione dei capi in pelle e pellicce.**

Si intendono comunque esclusi i danni per indisponibilità dei beni o dal loro mancato utilizzo.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo, per periodo di assicurazione per singolo capo, e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

RC-E Danni arrecati e subiti da subappaltatori

Premesso che l'Assicurato cede parte dei lavori oggetto della presente copertura assicurativa ai subappaltatori; **si conviene quanto segue:**

- a) a parziale deroga dell'Art.RCT2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera a. punto 25), l'assicurazione è estesa alla responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori, mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato;
- b) a parziale deroga dell'Art.RCT3 "Persone non considerate terzi - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera e., sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori e i loro dipendenti, **sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni gravi o gravissime**, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.

Qualora in caso di sinistro, che interessi la presente garanzia aggiuntiva, si dovesse constatare che la percentuale di fatturato, su base annua, ceduta ai subappaltatori ecceda il valore massimo indicato nella Scheda di polizza, la Società procederà alla liquidazione del danno applicando la proporzione tra la percentuale del fatturato indicata al momento della stipulazione della polizza e quella accertata al momento del Sinistro. L'Impresa rinuncia tuttavia all'applicazione della suddetta proporzionale qualora l'eccedenza riscontrata al momento del Sinistro non sia superiore a 5 punti percentuali.

RC-F Danni a veicoli in consegna custodia

A parziale deroga dell'Art.RCT2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettere b. punto 2) e b. punto 5), la garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di riparatore e/o manutentore di veicoli, qualora essi siano detenuti in consegna e/o custodia, per i danni materiali e diretti causati ai veicoli, anche quando gli stessi siano sollevati o movimentati con mezzi meccanici o posti su carro ponte/ponte sollevatore nell'ambito dell'azienda assicurata.

Sono tuttavia esclusi i danni:

- a) **resi necessari dall'esecuzione dei lavori;**
- b) **alle parti direttamente oggetto della riparazione ed alle cose che si trovino sui veicoli stessi;**
- c) **da fermo tecnico;**
- d) **da circolazione;**
- e) **verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori o la riconsegna a terzi.**

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

RC-G Danni a veicoli in lavaggio / in rifornimento / in autorimessa

A parziale deroga dell'Art.RCT2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettere b. punto 2) e b. punto 5), l'assicurazione comprende i danni ai veicoli dei clienti in consegna o custodia durante lo svolgimento delle attività di lavaggio, rifornimento e/o presso l'autorimessa/parcheggio Assicurato.

A parziale deroga dell'Art.RCT2, "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera a. punto 17), l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni causati dal carburante venduto, **restando esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.**

Sono tuttavia esclusi i danni:

- a) resi necessari dall'esecuzione dei lavori;
- b) alle cose che si trovino sui veicoli stessi;
- c) da mancato uso;
- d) da circolazione.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

RC-M Lavori presso terzi

A parziale deroga di quanto indicato all'Art.RCT2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettere b. punto 1) e b. punto 3), relativamente ai lavori di montaggio, installazione, posa in opera, collaudo, manutenzione e/o riparazione effettuati presso terzi, la garanzia è estesa ai danni:

- a. a cose altrui, derivanti da incendio esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- b. alle cose che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, **fatta eccezione per gli oggetti d'arte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quadri, tappeti, arazzi, statue, mobili d'antiquariato che, per volume e peso, possono essere spostati senza particolare difficoltà.**

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

RC-O Postuma autoriparatore

A parziale deroga dell'art.RCT2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettere a. punto 14) e a. punto 15), la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di autoriparatore di cui alla Legge n° 122 del 5/2/1992 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, per i danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dai veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione, compresi i danni derivanti dai lavori previsti dalle operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici.

L'assicurazione si intende operante per i danni subiti dai suddetti veicoli, **fatta eccezione per quelli relativi alle parti del veicolo direttamente oggetto della riparazione, revisione o manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse.**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a. da mancato uso o disponibilità del veicolo;
- b. derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati, fatta eccezione per i raccordi e le minuterie fabbricati e/o adattati dall'Assicurato;
- c. da incendio e da furto anche se conseguenti a mancato od insufficiente funzionamento di impianti antincendio ed antifurto.

L'assicurazione è prestata per i lavori eseguiti ed i danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione **purché denunciati alla Società non oltre i mesi, indicati nella scheda di polizza, dalla data di ultimazione dei lavori e sempre che esista fattura o ricevuta fiscale redatta anteriormente all'accertamento del danno, dalla quale risultino la data effettiva dell'intervento e le caratteristiche dello stesso.**

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

RC-P Postuma lavori di posa in opera e manutenzione (esclusi autoriparatori)

A parziale deroga dell'Art.RCT2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettere a. punto 14) e a. punto 15) l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di installatore, manutentore e/o riparatore di impianti - anche non installati precedentemente dall'Assicurato stesso - o cose per danni cagionati a terzi, compreso il committente, dai suddetti impianti o cose installati, mantenuti o riparati.

Per le attività di cui all'Art. 1 del D.M. 37/2008 (ex Legge n° 46/1990) ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, si conviene che l'assicurazione si intende operante sempre che ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'Art. 3 del Decreto medesimo;
- b) i lavori eseguiti siano stati e consegnati durante il periodo di validità del presente contratto e/o non oltre 12 mesi prima della data di effetto del presente contratto;
- c) che i danni si siano verificati e che siano stati denunciati alla Società in vigenza di contratto, purché il periodo intercorso tra la data di consegna dei lavori e la data di denuncia di sinistro pervenuta alla Società, non sia superiore al numero dei mesi indicato nella scheda di polizza.

Per le attività non previste dall'Art. 1 del D.M. 37/2008 (ex Legge n° 46/1990) ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, si conviene che l'assicurazione si intende operante sempre che ricorrano le seguenti condizioni:

- d) che i lavori siano stati eseguiti e consegnati durante il periodo di validità del presente contratto e/o non oltre 6 mesi prima della data di effetto del presente contratto;
- e) che i danni si siano verificati e siano stati denunciati alla Società in vigenza di contratto;
- f) che il periodo intercorso tra la data di consegna dei lavori e la data di denuncia di sinistro pervenuta alla Società, non sia superiore al numero dei mesi indicato nella scheda di polizza.

L'assicurazione non comprende:

- g) le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato anteriormente alla data di effetto del presente contratto
- h) i danni cagionati da impianti, attrezzature o cose in genere, installati, riparati o sottoposti a manutenzione prima dell'entrata in vigore del presente contratto salvo quanto previsto alle lettere b) e d) della presente estensione di garanzia;
- i) i danni agli impianti, attrezzature o cose - compresi i veicoli - installati, riparati o sottoposti a manutenzione;
- j) i danni da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- k) i danni da inidoneità o mancata rispondenza all'uso, secondo destinazione, degli impianti o delle cose installati;
- l) i danni da mancato o intempestivo intervento di manutenzione;
- m) le spese di sostituzione e di riparazione, nonché quelle da chiunque sostenute in via stragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno, che non siano state preventivamente autorizzate dalla Società.

Rimangono escluse:

- le operazioni eseguite dall'Assicurato in qualità di autoriparatore di cui alla Legge n° 122 del 5 febbraio 1992 e s.m.i.;
- le attività di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili e assimilabili.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

RC-S Franchigia RCO espressa in cifra fissa

A parziale modifica dell'Art.RCO1 "Oggetto dell'assicurazione - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro", l'assicurazione, limitatamente ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n° 38, si intenderà operante senza tener conto della percentuale di invalidità permanente accertata.

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per ciascun soggetto infortunato o deceduto, dell'importo indicato nella scheda di polizza.

NORME IN CASO DI SINISTRO

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. SL1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro relativo alla sezione Responsabilità civile fermi gli obblighi previsti per Legge nonché le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente o l'Assicurato deve:

1. presentare denuncia di sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 5 giorni dal sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza ai sensi dell'Art.1913 del Codice Civile;
2. informare la Società circa le azioni civili o penali promosse contro l'Assicurato, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, astenendosi da qualunque transazione o rinascimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società.

Agli effetti dell'assicurazione di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) il Contraente e/o l'Assicurato devono denunciare entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza i sinistri mortali, quelli con notizia di inchiesta degli enti od autorità competenti, quelli con richiesta di risarcimento.

L'Assicurato, inoltre, non deve dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai precedenti punto 1. e 2. può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art.1915 del Codice Civile.

Art. SL2 - Gestione del sinistro

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società tiene indenne l'Assicurato ai sensi di quanto previsto dalla presente sezione.

La Società comunque:

- a. assume, se e fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato;
- b. designa, ove occorra, legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato;

assume le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. SL3 - Assicurazione parziale - Responsabilità Civile Generale

Fermo quanto convenuto all'Art.RCT11 "Calcolo del premio" **qualora il numero degli addetti effettivamente impiegati dall'Assicurato nell'esercizio dell'attività dichiarata risulti superiore a quello indicato nella scheda di polizza, la Società procederà alla liquidazione del danno applicando la proporzione tra il numero degli addetti dichiarato al momento della stipulazione della polizza e quello accertato al momento del sinistro.**

L'impresa tuttavia rinuncia all'applicazione di quanto convenuto al precedente capoverso, **qualora l'eccedenza riscontrata al momento del sinistro sia non superiore a una unità.**

Qualora detto limite venga oltrepassato, verrà applicata la proporzionale senza tenere conto delle tolleranze sopra previste.

Resta comunque convenuto che il Contraente si obbliga ad adeguare l'elemento preso come base per il conteggio del premio per la residua durata del contratto a far tempo dalla prima scadenza di premio annuale successiva alla data del sinistro. Ove non venga ottemperato tale obbligo, la Società, in caso di sinistro, applicherà la proporzionale senza deroga alcuna.

Inoltre tale tolleranza non troverà applicazione qualora l'inesatta dichiarazione sul numero degli addetti concretizzi una dichiarazione inesatta o reticente resa dal Contraente al momento della stipulazione del contratto.



SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:
LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 37126 VERONA (ITALIA)
TEL. 045 8 391 111 - FAX 045 8 391 112

www.cattolica.it

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Lungadige Cangrande 16, 37126 Verona - Italia
- Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112 - Pec cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it C. F. e iscr.
Reg. Imp. di VR 00320160237 - P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 R.E.A. della
C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - Società iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A100378 - Albo
Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - Capogruppo
del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Impresa
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923.
www.cattolica.it